



Bruxelles, 28.5.2018
COM(2018) 364 final

PART 1/2

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

Quadro di valutazione UE della giustizia 2018

1. INTRODUZIONE

Sistemi giudiziari efficienti svolgono un ruolo fondamentale nel preservare lo Stato di diritto e i valori sui quali si fonda l'UE. Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2017, il presidente della Commissione europea ha affermato chiaramente che *“Lo Stato di diritto non è opzionale nell'Unione europea, è un obbligo. Stato di diritto significa che la legge e la giustizia sono esercitate da una magistratura indipendente”*¹. Ciò è stato sottolineato anche dal primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans: *“il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito non soltanto per la tutela di tutti i valori fondamentali enunciati all'articolo 2 del TUE, ma anche per il rispetto di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati e per l'instillazione fra i cittadini, le imprese e le autorità nazionali di fiducia reciproca negli ordinamenti giuridici di tutti gli altri Stati membri”*².

L'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari sono fondamentali per l'attuazione del diritto dell'Unione e per il rafforzamento della fiducia reciproca e contribuiscono in maniera significativa alla creazione di un ambiente favorevole agli investimenti e al mantenimento di una crescita sostenibile. Di conseguenza, migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali è diventata una priorità consolidata del semestre europeo – il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche dell'UE. L'analisi annuale della crescita 2018, che individua le priorità economiche e sociali per l'UE e i suoi Stati membri per l'anno successivo, riconosce il nesso esistente tra un ambiente favorevole alle imprese, da un lato, e lo Stato di diritto e il miglioramento dell'indipendenza, della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari, dall'altro³.

Nell'applicare il diritto dell'UE, i tribunali nazionali agiscono come tribunali dell'Unione e assicurano che i diritti e gli obblighi sanciti dal diritto dell'UE siano attuati correttamente⁴. L'esistenza stessa di tale tutela giurisdizionale effettiva, concepita per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione, costituisce l'essenza dello Stato di diritto. Nella sua recente sentenza, la Corte di giustizia europea ha sottolineato che, al fine di garantire la tutela giurisdizionale, l'indipendenza dei giudici nazionali è essenziale⁵. Dato che anche la tutela giurisdizionale effettiva da parte di tribunali indipendenti costituisce un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria, il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto un regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri⁶.

Il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 (“quadro di valutazione”) sviluppa la panoramica degli indicatori relativi all'indipendenza, all'efficienza e alla qualità dei sistemi giudiziari nazionali. In particolare, la presente edizione:

- propone una rassegna ancor più approfondita degli indicatori relativi all'indipendenza della magistratura, in particolare ai Consigli di giustizia e al coinvolgimento del potere

¹ Discorso sullo stato dell'Unione del 2017 tenutosi dinanzi al Parlamento europeo il 13 settembre 2017: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm.

² Dichiarazione della Commissione rilasciata dal primo vicepresidente Timmermans, durante la discussione tenutasi nella plenaria del Parlamento europeo del 28 febbraio 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, del TUE in relazione alla situazione in Polonia.

³ Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita 2018, 22.11.2017, COM(2017) 690 final, pag. 4.

⁴ Articolo 19 del trattato sull'Unione europea (TUE).

⁵ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses/Tribunal de Contas*, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117.

⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, COM (2018) 324 final.

esecutivo e del parlamento nella nomina e nella revoca di giudici e di presidenti dei tribunali;

- sviluppa le sezioni sui sistemi di giustizia penale presentando dati aggiornati sui reati di riciclaggio e introducendo alcuni indicatori sull'organizzazione delle procure negli Stati membri;
- sviluppa ulteriormente la prospettiva dell'utente finale presentando indicatori su come sono tenute in considerazione le esigenze di specifici gruppi di utenti di sistemi giudiziari (ad esempio minori, disabili visivi, non madrelingua) della fornitura di informazioni pubbliche sul sistema giudiziario, nella formazione dei giudici e nei sondaggi condotti tra gli utenti del sistema giudiziario o i professionisti del diritto. Presenta altresì indicatori sulle modalità di utilizzo dei media sociali da parte dei tribunali per effettuare comunicazioni sul proprio lavoro;
- offre una nuova rassegna sull'uso dei fondi strutturali per le riforme giudiziarie;
- presenta, per la prima volta, dati sulla durata dei procedimenti in tutti gli ordini di tribunali (primo, secondo e terzo grado) per i contenziosi civili, commerciali e amministrativi;
- continua l'esame di norme e fornisce un esame più approfondito delle tempistiche come obiettivi misurabili o delle prassi relative alla gestione del carico giudiziario dei tribunali e di prassi selezionate relative alla gestione dell'arretrato giudiziario.

Nonostante manchino ancora i dati di qualche Stato membro, la carenza di dati è in costante diminuzione, in particolare per quanto riguarda gli indicatori di efficienza dei sistemi giudiziari. La proficua cooperazione con i punti di contatto degli Stati membri sui sistemi giudiziari nazionali e con vari comitati e reti giudiziarie europee hanno notevolmente arricchito i dati. Le difficoltà che sussistono nella raccolta dei dati sono spesso dovute a capacità statistiche insufficienti o al fatto che le categorie nazionali alle quali si riferiscono i dati raccolti non corrispondono esattamente a quelle usate per il quadro di valutazione. In pochissimi casi, la carenza di dati è dovuta alla scarsa disponibilità a contribuire di talune autorità nazionali. La Commissione continuerà a incoraggiare gli Stati membri affinché riducano ulteriormente la carenza di dati.

Che cos'è il quadro di valutazione UE della giustizia?

Il quadro di valutazione UE della giustizia è uno strumento informativo comparativo volto ad aiutare l'Unione europea e gli Stati membri a migliorare l'efficienza dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali fornendo dati oggettivi, attendibili e comparabili su una serie di indicatori pertinenti per la valutazione della qualità, dell'indipendenza e dell'efficienza dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri. Pertanto, il quadro di valutazione non presenta una graduatoria unica generale, bensì una panoramica sul funzionamento di tutti i sistemi giudiziari in base a vari indicatori che presentano un interesse comune per tutti gli Stati membri.

Il quadro di valutazione non promuove un tipo particolare di sistema giudiziario e tratta tutti gli Stati membri su un piano di parità.

Qualunque sia il modello applicato dal sistema giudiziario nazionale o la tradizione giuridica a cui è ancorato, l'indipendenza, la qualità e l'efficienza sono alcuni dei parametri essenziali di un sistema giudiziario efficiente. I dati relativi a tali tre parametri vanno letti congiuntamente, dato che tutti e tre gli elementi sono necessari per l'efficienza dei sistemi giudiziari e sono spesso correlati (le iniziative volte a migliorare uno di essi possono influire sugli altri).

Il quadro di valutazione si concentra principalmente sul contenzioso civile, commerciale e amministrativo, al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a creare un ambiente più favorevole agli investimenti, alle imprese e ai cittadini. Il quadro di valutazione è uno strumento comparativo che evolve attraverso il dialogo con gli Stati membri e il Parlamento europeo⁷. Il suo obiettivo è identificare i parametri essenziali di un sistema giudiziario efficace.

Qual è la metodologia del quadro di valutazione UE della giustizia?

Il quadro di valutazione si avvale di diverse fonti di informazione. Gran parte dei dati quantitativi è fornita dalla commissione per la valutazione dell'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ), cui la Commissione ha chiesto di svolgere uno studio specifico annuale. I dati riguardano il periodo dal 2010 al 2016 e sono stati forniti dagli Stati membri secondo la metodologia della CEPEJ. Lo studio contiene altresì osservazioni dettagliate e schede per paese che contestualizzano meglio le informazioni. Pertanto, andrebbero lette unitamente ai dati⁸.

I dati sulla durata dei procedimenti raccolti dalla CEPEJ mostrano i "tempi di trattazione" che corrispondono a un calcolo della durata dei procedimenti giudiziari (basato sul rapporto tra cause pendenti e cause definite). I dati sull'efficienza dei tribunali nell'applicare il diritto dell'UE in settori specifici mostrano la durata media dei procedimenti ottenuta dalla durata effettiva delle azioni giudiziarie. Si noti che la durata dei procedimenti giudiziari può variare molto a livello geografico all'interno degli Stati membri, in particolare nei centri urbani dove le attività commerciali possono determinare un maggiore carico giudiziario.

Tra le altre fonti di informazione si annoverano: il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali⁹, la rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ)¹⁰, la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE (NPSJC)¹¹, l'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'UE (ACA-Europa)¹², la rete europea della concorrenza (REC)¹³, il comitato per le comunicazioni (COCOM)¹⁴, l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti

⁷ Il Parlamento europeo sta preparando una relazione sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017, che informerà la preparazione delle future edizioni del quadro di valutazione UE della giustizia.

⁸ https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_it

⁹ Per preparare il quadro di valutazione UE della giustizia e promuovere lo scambio di migliori pratiche sull'efficacia dei sistemi giudiziari, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di designare due referenti, uno della magistratura e uno del ministero della Giustizia. Si svolgono periodiche riunioni di questo gruppo informale.

¹⁰ L'ENCJ riunisce le istituzioni nazionali degli Stati membri dell'UE, indipendenti dal potere esecutivo e legislativo, con la responsabilità di aiutare la magistratura a garantire la giustizia in modo indipendente. <https://www.encj.eu/>.

¹¹ La NPSJC mette a disposizione un forum che offre alle istituzioni europee la possibilità di richiedere il parere delle corti supreme e di avvicinarsi, incoraggiando la discussione e lo scambio di idee: <http://network-presidents.eu/>.

¹² ACA-Europa è composta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dai Consigli di Stato o dalle Corti supreme amministrative di ciascuno degli Stati membri dell'UE: <http://www.juradmin.eu/index.php/en/>.

¹³ La REC è stata istituita come forum di discussione e cooperazione delle autorità europee garanti della concorrenza nei casi in cui trovano applicazione gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La REC costituisce il quadro per i meccanismi di stretta cooperazione di cui al regolamento 1/2003 del Consiglio. Attraverso la Rete europea della concorrenza, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di tutti gli Stati membri dell'UE collaborano tra loro: http://ec.europa.eu/competition/ecn_index_en.html.

¹⁴ Il COCOM è composto da rappresentanti degli Stati membri dell'UE. Il suo ruolo principale è quello di fornire un parere sui progetti di misure che la Commissione intende adottare: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/communications-committee>.

di proprietà intellettuale¹⁵, la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC)¹⁶, il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EGMLTF)¹⁷, Eurostat¹⁸, la rete europea di formazione giudiziaria (REFG)¹⁹, il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE)²⁰ e il Forum economico mondiale (FEM)²¹.

La metodologia del quadro di valutazione è stata ulteriormente sviluppata in stretta collaborazione con il gruppo di referenti sui sistemi giudiziari nazionali, in particolare mediante un questionario e la raccolta di dati su determinati aspetti del funzionamento dei sistemi giudiziari.

In che modo il quadro di valutazione UE della giustizia alimenta il semestre europeo?

Il quadro di valutazione fornisce elementi per la valutazione della qualità, dell'indipendenza e dell'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e mira così ad aiutare gli Stati membri a migliorare l'efficienza dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali. Ciò facilita l'individuazione delle carenze e delle migliori pratiche e contribuisce a tenere sotto controllo sfide e progressi. Nel contesto del semestre europeo vengono svolte valutazioni specifiche per paese attraverso un dialogo bilaterale con le autorità nazionali e le parti interessate. Tale valutazione si basa anche su un'analisi qualitativa e tiene conto delle caratteristiche del sistema giuridico e del contesto degli Stati membri interessati. Può portare la Commissione a proporre al Consiglio di adottare *raccomandazioni specifiche per paese* sul miglioramento dei sistemi giudiziari nazionali.

Perché i sistemi giudiziari efficienti sono rilevanti per il semestre europeo?

Anche l'impatto economico positivo di sistemi giudiziari ben funzionanti giustifica questi sforzi. Uno studio condotto nel 2017 dal Centro comune di ricerca individua correlazioni tra il miglioramento dell'efficienza dei tribunali e il tasso di crescita dell'economia e la percezione dell'indipendenza della magistratura da parte delle imprese e la crescita della produttività²². Laddove i sistemi giudiziari garantiscono una corretta applicazione dei diritti, i creditori sono più propensi a concedere prestiti, le imprese sono dissuase dall'assumere comportamenti

¹⁵ L'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è una rete di esperti e parti interessate specializzate. È composto da rappresentanti del settore pubblico e privato, che collaborano a gruppi di lavoro attivi. <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/home>.

¹⁶ Il CPC è una rete di autorità nazionali responsabili dell'attuazione del diritto in materia di tutela dei consumatori nell'UE e nei paesi del SEE: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/consumer_protection_cooperation_network/index_en.htm.

¹⁷ L'EGMLTF si riunisce periodicamente per condividere opinioni e assistere la Commissione nella definizione di politiche e nella redazione di nuove leggi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/index_en.htm.

¹⁸ Eurostat è l'ufficio statistico dell'UE: <http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview>.

¹⁹ La REFG costituisce la principale piattaforma e il principale promotore della formazione e dello scambio di conoscenze dei magistrati europei. Sviluppa standard di formazione e curricula, coordina l'intercambio delle azioni di formazione e i programmi di formazione giudiziaria, diffonde le competenze in materia di formazione e promuove la cooperazione tra le strutture nazionali di formazione per giudici e pubblici ministeri. La REFG conta 34 membri rappresentativi degli Stati dell'UE nonché di organismi transnazionali dell'UE. <http://www.ejtn.eu/>.

²⁰ Il CCBE è un'associazione internazionale senza scopo di lucro che rappresenta gli ordini forensi europei. Tra i membri del CCBE figurano gli ordini forensi di 45 paesi dell'UE, del SEE e dell'Europa ampliata: <http://www.ccbe.eu/>.

²¹ Il FEM è un'organizzazione internazionale per la cooperazione pubblico-privato, i cui membri sono imprese: <https://www.weforum.org/>.

²² Vincenzo Bove e Leandro Elia; *The judicial system and economic development across EU Member States*, Relazione tecnica del JRC, EUR 28440 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2017: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594_2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf.

opportunistici, i costi delle operazioni si riducono e le imprese innovative hanno più probabilità di investire.

Un sondaggio del 2015 svolto coinvolgendo 9 000 piccole e medie imprese (PMI) europee in materia di innovazione e diritti di proprietà intellettuale (DPI) ha evidenziato l'importanza dell'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali per le PMI²³. Tale sondaggio ha rivelato in particolare che il costo e l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari sono tra le principali ragioni per non avviare un procedimento giudiziario relativo alla violazione di diritti di proprietà intellettuale. L'impatto positivo di sistemi giudiziari nazionali ben funzionanti per l'economia è sottolineato in una serie di documenti di studio e di ricerca²⁴, redatti anche dal Fondo monetario internazionale²⁵, dalla Banca centrale europea²⁶, dall'OCSE²⁷, dal Forum economico mondiale²⁸ e dalla Banca Mondiale²⁹.

2. CONTESTO: LE RIFORME GIUDIZIARIE DEVONO PRESERVARE LO STATO DI DIRITTO

Dal 2013 l'UE incoraggia gli Stati membri a migliorare l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei rispettivi sistemi giudiziari. Le riforme non dovrebbero essere intraprese con il mero fine di riformare, bensì in maniera tale da attuarle preservando lo Stato di diritto e rispettando le norme europee in materia di indipendenza della magistratura.

2.1. In molti Stati membri sono in corso riforme giudiziarie

Nel 2017 un gran numero di Stati membri ha proseguito gli sforzi volti a migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali. Il grafico 1 presenta una rassegna delle riforme giudiziarie adottate e previste. Si tratta di un quadro oggettivo di "chi fa cosa" privo di valutazioni qualitative.

²³ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), *Intellectual Property (IP) SME Scoreboard 2016*.

²⁴ Alves Ribeiro Correia/Antas Videira, "Troika's Portuguese Ministry of Justice Experiment: An Empirical Study on the Success Story of the Civil Enforcement Actions", in *International Journal for Court Administration*, Vol. 7, n. 1, luglio 2015 attesta il successo delle riforme attuate in Portogallo.

²⁵ FMI, "Fostering Growth in Europe Now", 18 giugno 2012.


²⁶ BCE, "Adjustment and growth in the euro area", 16 maggio 2013: <http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130516.en.html>.

²⁷ Cfr., ad esempio, il rapporto "What makes civil justice effective?", OCSE, dipartimento Economia, Policy Note 18, giugno 2013, e "The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics", OCSE, dipartimento Economia, Working Paper 1060.

²⁸ Forum economico mondiale, "The Global Competitiveness Report; 2013-2014": http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.

²⁹ Banca Mondiale, "Doing Business 2014": http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/_media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Enforcing-contracts.pdf.

Grafico 1: attività legislativa e normativa relativa ai sistemi giudiziari nel 2017 (misure adottate/iniziativa in fase di negoziazione per Stato membro) (fonte: Commissione europea³⁰)



Il grafico 1 mostra che il diritto processuale continua ad essere un settore di particolare attenzione in molti Stati membri e che è stato adottato o annunciato un numero significativo di nuove riforme in relazione a ulteriori sviluppi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), patrocinio a spese dello Stato, riforma della mappa giudiziaria e della legislazione relativa ai giudici, nonché delle professioni forensi. Un confronto con il quadro di valutazione 2017 mostra che il livello di attività ha fatto registrare un ulteriore slancio, in termini sia di riforme adottate sia di misure pianificate per il futuro. Ciò deve essere considerato alla luce del fatto che le riforme giudiziarie richiedono tempo, a volte diversi anni, dal primo annuncio di nuove riforme fino all'adozione di misure legislative e normative e alla loro effettiva attuazione.

2.2. Monitoraggio delle riforme giudiziarie a livello di UE

A livello UE, la Commissione utilizza una serie di strumenti e meccanismi per monitorare gli sforzi di riforma intrapresi dagli Stati membri. Tale attività viene svolta in stretta cooperazione con la rete europea dei Consigli di giustizi, la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE e l'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'UE.

– Monitoraggio nel corso del semestre europeo –

Il semestre europeo è il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche e fiscali dell'UE e rientra nel quadro di governance economica dell'UE. La riforma giudiziaria è una priorità consolidata nel contesto delle riforme strutturali incoraggiate dal semestre europeo. Tale priorità risulta dal fatto che lo Stato di diritto e il miglioramento dell'indipendenza, della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari sono aspetti fondamentali per creare un ambiente favorevole alle imprese³¹.

³⁰ Per ventisei Stati membri, le informazioni sono state raccolte in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali. UK non ha trasmesso alcuna informazione. DE ha spiegato che sono in corso una serie di riforme della magistratura, la portata ed entità possono variare nei sedici Stati federali.

³¹ Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita 2018, 22 novembre 2017, COM(2017) 690 final.

Il ciclo del semestre europeo inizia ogni anno a novembre, quando la Commissione presenta le sue priorità per l'anno successivo (comunicazione sull'analisi annuale della crescita). A marzo i servizi della Commissione presentano valutazioni specifiche per paese riguardanti tutte le questioni trattate dal semestre nelle relazioni per paese. A maggio la Commissione presenta le sue proposte per raccomandazioni specifiche per paese indirizzate agli Stati membri. Tali raccomandazioni sono adottate dal Consiglio a luglio dopo essere state approvate dal Consiglio europeo.

Il monitoraggio delle riforme giudiziarie si affida a due strumenti: i) uno strumento comparativo, ossia il quadro di valutazione UE della giustizia, e ii) le valutazioni specifiche per paese, ossia le relazioni per paese, che contestualizzano e tengono conto delle caratteristiche dei sistemi giuridici degli Stati membri interessati. Le valutazioni specifiche per paese vengono svolte attraverso un dialogo bilaterale con le autorità nazionali e le parti interessate. L'esito combinato di questi due strumenti può indurre la Commissione a proporre al Consiglio l'adozione di raccomandazioni specifiche per paese sul miglioramento dei sistemi giudiziari nazionali.

Nel semestre europeo 2017, sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio ha rivolto raccomandazioni specifiche per paese a cinque Stati membri in relazione al loro sistema giudiziario³². Oltre agli Stati membri oggetto di raccomandazioni specifiche per paese, altri undici Stati membri stanno affrontando problemi specifici e sono sottoposti a monitoraggio da parte della Commissione nell'ambito del semestre europeo³³. Va osservato altresì che le riforme giudiziarie in Grecia sono oggetto di attento monitoraggio nell'ambito del terzo programma di aggiustamento economico per tale Stato membro.

Gli Stati membri possono inoltre attingere all'assistenza tecnica della Commissione attraverso il servizio di assistenza per le riforme strutturali. Nel 2017, nove Stati membri³⁴ hanno ricevuto o richiesto assistenza tecnica da/a questo servizio, ad esempio in relazione all'efficienza del sistema amministrativo giudiziario, alla riforma della mappa giudiziaria, alla progettazione o all'attuazione di programmi di giustizia elettronica e al processo di selezione e promozione dei giudici. Nel dicembre 2017 la Commissione ha inoltre presentato uno strumento per la realizzazione delle riforme a sostegno degli sforzi di riforma degli Stati membri sulla base dei problemi individuati nel processo del semestre europeo.

– Il quadro sullo Stato di diritto –

Oltre al regolare monitoraggio delle riforme della giustizia nel contesto del semestre europeo, nel 2014 la Commissione ha istituito un meccanismo di gestione delle crisi per affrontare le

³² HR, IT, CY, PT, SK. Cfr. La raccomandazione del Consiglio dell'11 luglio 2017 sul programma nazionale di riforma 2017 della Croazia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza della Croazia 2017 (2017/C 261/08); raccomandazione del Consiglio dell'11 luglio 2017 sul programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 dell'Italia (2017/C 261/11); raccomandazione del Consiglio dell'11 luglio 2017 sul programma nazionale di riforma 2017 di Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 di Cipro (2017/C 261/12); raccomandazione del Consiglio, dell'11 luglio 2017 sul programma nazionale di riforma del Portogallo del 2017 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 del Portogallo (2017/C 61/21); raccomandazione del Consiglio dell'11 luglio 2017 sul programma nazionale di riforma 2017 della Slovacchia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 della Slovacchia (2017/C 261/24).

³³ BE, BG, IE, ES, LV, HU, MT, PL, RO, SI. Tali problemi sono riportati nelle premesse delle raccomandazioni specifiche per paese e nelle relazioni per paese relative ai suddetti Stati membri. Le relazioni per paese 2018 più recenti sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_it.

³⁴ BG, EE, EL, ES, HR, CY, MT, PT e SK.

minacce sistemiche allo Stato di diritto in uno qualsiasi degli Stati membri dell'UE-28³⁵. Tale quadro sullo Stato di diritto consente alla Commissione di avviare un dialogo con lo Stato membro interessato in maniera da evitare l'intensificazione di minacce sistemiche allo Stato di diritto. Tale quadro mira a consentire alla Commissione, unitamente agli Stati membri interessati, di trovare una soluzione al fine di prevenire l'insorgenza di una minaccia sistemica allo Stato di diritto che potrebbe trasformarsi in una situazione potenzialmente in grado di innescare il ricorso alla "procedura di cui all'articolo 7".

Nel gennaio 2016 la Commissione ha avviato un dialogo con le autorità polacche nell'ambito del quadro sullo Stato di diritto. Nonostante le tre raccomandazioni sullo Stato di diritto e i ripetuti sforzi, protrattisi per quasi due anni, con l'obiettivo di coinvolgere le autorità polacche in un dialogo costruttivo nel contesto del quadro sullo Stato di diritto, il 20 dicembre 2017 la Commissione ha concluso che sussiste un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto in Polonia. La Commissione ha adottato una quarta raccomandazione sullo Stato di diritto concernente appunto lo Stato di diritto in Polonia che esprime le preoccupazioni della Commissione e consiglia come risolverle³⁶. La Commissione ha inoltre proposto al Consiglio di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea in merito alla determinazione di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto³⁷.

– Il meccanismo di cooperazione e verifica –

Il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV) è stato istituito al momento dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea nel 2007³⁸ per affrontare le carenze in termini di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e, per la Bulgaria, la criminalità organizzata. Da allora, le relazioni su tale meccanismo hanno cercato di aiutare a concentrare gli sforzi delle autorità bulgare e rumene attraverso raccomandazioni specifiche e hanno documentato i progressi compiuti³⁹. Come sottolineato dal Consiglio⁴⁰, il meccanismo di cooperazione e verifica si concluderà con il rispetto soddisfacente di tutti i parametri di riferimento applicabili alla Bulgaria e alla Romania.

Nella relazione sul meccanismo di cooperazione e verifica del mese di gennaio 2017, la Commissione ha fatto il punto su dieci anni di applicazione di tale meccanismo fornendo una panoramica dei risultati, indicando i problemi in sospeso e illustrando le principali misure rimanenti necessarie per il conseguimento degli obiettivi di detto meccanismo. A tal fine, la Commissione ha formulato raccomandazioni fondamentali che, se seguite, porteranno alla

³⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'11 marzo 2014, "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto", COM(2014) 158 final/2. Cfr. anche comunicato stampa IP-14-237, 11 marzo 2014, disponibile all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_it.htm.

³⁶ Raccomandazione (UE) 2017/1520 della Commissione, del 26 luglio 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia, GU L 228 del 2.9.2017, pag. 19; raccomandazione (UE) 2018/103 della Commissione, del 20 dicembre 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia, GU L 17 del 23.1.2018, pag. 50. Cfr. anche IP/17/2161 e IP/17/5367.

³⁷ COM(2017) 835 final.

³⁸ Conclusioni del Consiglio dei ministri, 17 ottobre 2006 (13339/06); decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata [notificata con il numero C(2006) 6570].

Conclusioni del Consiglio dei ministri, 17 ottobre 2006 (13339/06); decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione [notificata con il numero C(2006) 6569].

³⁹ https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_it

⁴⁰ Conclusioni del Consiglio sul meccanismo di cooperazione e verifica.

conclusione del processo del meccanismo di cooperazione e verifica, fatta eccezione nel caso in cui gli sviluppi invertano manifestamente la rotta di avanzamento. La relazione ha evidenziato che la velocità del processo dipenderà dalla rapidità con cui Bulgaria e Romania saranno in grado di soddisfare le raccomandazioni in maniera irreversibile, nonché, dall'evitare passi falsi che mettano in discussione i progressi compiuti negli ultimi 10 anni.

– *Procedura di infrazione* –

La Commissione è impegnata a perseguire i casi nei quali la legislazione nazionale impedisce ai sistemi giudiziari nazionali di assicurare che il diritto dell'Unione sia applicato in maniera efficace in linea con i requisiti dello Stato di diritto e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta")⁴¹.

In tale contesto, nel dicembre 2017, la Commissione ha deciso di deferire il governo polacco alla Corte di giustizia europea per violazione del diritto dell'Unione da parte della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari. Questa procedura di infrazione riguarda, innanzitutto, la discriminazione di genere derivante dall'introduzione di un'età pensionabile diversa per i giudici di sesso femminile (60 anni) e per quelli di sesso maschile (65 anni). Ciò è contrario all'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla direttiva 2006/54 sulla parità di genere in materia di occupazione. In secondo luogo, la procedura di infrazione riguarda l'indipendenza dei tribunali polacchi, minacciata dal potere discrezionale conferito al ministro della Giustizia di prorogare i mandati dei giudici che hanno raggiunto l'età pensionabile ridotta (cfr. articolo 19, paragrafo 1, del TUE in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta)⁴².

L'importanza per gli Stati membri di garantire l'indipendenza dei tribunali nazionali, come materia di diritto dell'UE, è stata evidenziata dal recente caso della Corte di giustizia europea di cui sopra⁴³ e da una recente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Alta Corte irlandese alla Corte di giustizia europea su un mandato di arresto europeo emesso in Polonia⁴⁴.

2.3. I fondi strutturali e di investimento europei sostengono i sistemi giudiziari nazionali

La Commissione sostiene finanziariamente talune riforme della giustizia tramite i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).

Dal 2007, sedici Stati membri hanno utilizzato i fondi SIE per migliorare l'efficacia dei loro sistemi giudiziari. Tra il 2007 e il 2023, tali Stati membri spenderanno più di 900 milioni di EUR per aumentare l'efficienza e migliorare la qualità dei loro sistemi giudiziari⁴⁵. Le attività finanziate comprendono:

- il miglioramento dei processi aziendali nei tribunali mediante l'introduzione di sistemi di gestione delle cause o una strategia per le risorse umane;
- la digitalizzazione del sistema giudiziario mediante la creazione di servizi elettronici a favore di cittadini e imprese;

⁴¹ Comunicazione della Commissione – Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione (2017/C 18/02).

⁴² http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.pdf

⁴³ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses/Tribunal de Contas*, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117.

⁴⁴ Causa C-216/18 (PPU) ministro della Giustizia e della parità: <https://goo.gl/tcQb9n>.

⁴⁵ I dati presentati si basano sui dati raccolti nell'autunno del 2017. Poiché l'attuale periodo di programmazione è in corso, l'importo totale destinato ai sistemi giudiziari può aumentare e gli stanziamenti a favore dei vari tipi di attività possono variare fino alla fine del periodo di programmazione.

- l'erogazione di corsi di formazione al personale giudiziario e la sensibilizzazione dei cittadini in merito ai loro diritti.

Il grafico 2 che segue mostra che le attività dei fondi SIE sono state raggruppate a grandi linee in categorie che riflettono gli obiettivi dei progetti. Spesso, i singoli progetti riguardavano diversi tipi di attività (ad esempio metodi alternativi di risoluzione delle controversie/metodi di risoluzione online delle controversie, digitalizzazione e TIC, nonché formazione). L'attività finanziariamente più importante è stata rappresentata dalla digitalizzazione e dalle TIC del sistema giudiziario a favore delle quali 14 dei 16 Stati membri hanno stanziato finanziamenti. Fino a metà del 2017, soltanto la Croazia e Malta non avevano stanziato fondi SIE a favore della digitalizzazione e delle TIC. Sebbene le attività che contribuiscono al miglioramento dei processi interni e al sostegno alla formazione e alla sensibilizzazione abbiano un'importanza finanziaria significativamente inferiore, il numero di Stati membri che hanno stanziato finanziamenti è stato comunque significativo (12 su 16).

Il grafico 3 mostra che la maggior parte degli Stati membri ha optato per la distribuzione dei fondi SIE dedicati al sistema giudiziario a favore di una serie di diversi tipi di attività, mentre solo pochi altri hanno concentrato i finanziamenti su un'unica categoria di attività. Spagna e Portogallo hanno stanziato finanziamenti esclusivamente per la digitalizzazione e le TIC, mentre Malta e la Croazia unicamente per la formazione e la sensibilizzazione. Molti degli Stati membri che hanno allocato una parte significativa dei loro fondi SIE alla digitalizzazione e alle TIC sono tra quelli nei quali gli avvocati segnalano un uso piuttosto frequente delle TIC negli scambi tra loro e i tribunali⁴⁶. Al contrario, negli Stati membri che dispongono di un'allocazione esigua o nulla a favore della digitalizzazione e delle TIC, l'uso di queste ultime per gli scambi con i tribunali è molto limitato.

La Commissione si adopererà per garantire che i fondi dell'UE siano impiegati in maniera adeguata per le opportune riforme in linea con lo Stato di diritto. La Commissione sottolinea l'importanza di adottare un approccio orientato ai risultati nell'attuazione delle priorità di finanziamento e invita gli Stati membri a valutare l'impatto del sostegno dei fondi SIE.

I grafici che seguono mostrano gli importi spesi e stanziati a favore del sistema giudiziario dal 2007⁴⁷ nei 16 Stati membri che hanno utilizzato i fondi SIE per sostenere i propri sistemi giudiziari.

⁴⁶ IT rappresenta l'unica eccezione, dato che ha stanziato una quota limitata dei propri fondi SIE a favore della digitalizzazione e delle TIC ma gli avvocati segnalano comunque un uso frequente delle TIC negli scambi con i tribunali.

⁴⁷ Per il periodo di programmazione 2007-2013 il grafico mostra gli importi spesi. Per il periodo di programmazione 2014-2020, il grafico mostra gli importi stanziati a favore del sistema giudiziario.

Grafico 2: sostegno a favore dei sistemi giudiziari da parte dei fondi strutturali per obiettivo dal 2007 (in milioni di EUR) (fonte: studio preparato per la Commissione europea)





Grafico 3: sostegno a favore dei sistemi giudiziari da parte dei fondi strutturali per obiettivo e per Stato membro dal 2007 (fonte: studio preparato per la Commissione europea)



3. PRINCIPALI RISULTATI DEL QUADRO DI VALUTAZIONE UE DELLA GIUSTIZIA 2018

L'efficienza, la qualità e l'indipendenza sono i parametri principali di un sistema giudiziario efficiente e il quadro di valutazione presenta indicatori per ognuno di questi tre parametri.


3.1. Efficienza dei sistemi giudiziari

Il quadro di valutazione presenta gli indicatori per l'efficienza dei procedimenti negli ampi settori delle cause civili, commerciali e amministrative nonché nei settori specifici in cui le autorità amministrative e i tribunali applicano il diritto dell'UE⁴⁸.

3.1.1. Sviluppi in termini di carico giudiziario

Il carico di lavoro dei sistemi giudiziari degli Stati membri è elevato ma piuttosto stabile, anche se varia notevolmente tra gli Stati membri (grafico 4). Ciò dimostra l'importanza di proseguire gli sforzi volti a garantire l'efficienza del sistema giudiziario. Per la prima volta, il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 presenta anche dati sulle nuove cause amministrative (grafico 6).

Grafico 4: numero delle nuove cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura (*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ⁴⁹)




(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria include tutte le cause civili e commerciali, contenziose e non contenziose, le cause non contenziose relative al catasto e al registro delle imprese, altre cause in materia di registri, altre cause non contenziose, cause di diritto amministrativo (contenziose e non contenziose) e altre cause non penali. Modifiche metodologiche in SK.

⁴⁸ Anche l'applicazione delle decisioni dei tribunali è importante ai fini dell'efficienza di un sistema giudiziario. Tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri non sono disponibili dati comparabili.


⁴⁹ Studio del 2018 sul funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'UE, elaborato dal segretariato della CEPEJ per la Commissione: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_it.

Grafico 5: numero dei nuovi contenziosi civili e commerciali (*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)



(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, i contenziosi civili e commerciali riguardano le controversie tra parti, come per esempio le controversie relative a contratti. Le cause civili e commerciali non contenziose riguardano i procedimenti in cui non viene fatta opposizione, come per esempio i procedimenti di ingiunzione di pagamento di crediti non contestati. Modifiche metodologiche in EL e SK. I dati per NL comprendono le cause non contenziose.

Grafico 6: numero di nuove cause amministrative (*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)



(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, le cause di diritto amministrativo riguardano le controversie tra cittadini e autorità locali, regionali o nazionali. Modifiche metodologiche in EL e SK. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative.

3.1.2. Dati generali sull'efficienza

Gli indicatori sull'efficienza dei procedimenti negli ampi settori delle cause civili, commerciali e amministrative sono: durata dei procedimenti (tempi di trattazione); tasso di ricambio; e numero di cause pendenti.


– Durata dei procedimenti –

La durata dei procedimenti indica il tempo stimato (in giorni) necessario per definire una causa dinanzi all'autorità giudiziaria, ossia il tempo impiegato da un tribunale per giungere a

una decisione di primo grado. L'indicatore "tempi di trattazione" corrisponde al numero di cause rimaste senza definizione diviso per il numero di cause definite alla fine di un anno, moltiplicato per 365 (giorni)⁵⁰. I grafici riguardano principalmente procedimenti di primo grado e confrontano, laddove disponibili, i dati del 2010, del 2014, del 2015 e del 2016⁵¹. Due grafici mostrano i tempi di trattazione nel 2016 in contenziosi civili e commerciali e cause amministrative per tutti gli ordini di tribunali.

Grafico 7: tempo necessario per definire le cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura (*)

(primo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)




(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria include tutte le cause civili e commerciali, contenziose e non contenziose, le cause non contenziose relative al catasto e al registro delle imprese, altre cause in materia di registri, altre cause non contenziose, cause di diritto amministrativo (contenziose e non contenziose) e altre cause non penali. Modifiche metodologiche in SK. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in CZ e, fino al 2016, in SK.

⁵⁰ La durata dei procedimenti, il tasso di ricambio e il numero di cause pendenti sono indicatori standard definiti dalla CEPEJ: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp.


⁵¹ Gli anni sono stati scelti per mantenere una prospettiva settennale con il 2010 come riferimento, evitando allo stesso tempo un numero eccessivo di dati. I dati per il 2012 e il 2013 sono disponibili nella relazione della CEPEJ.

Grafico 8: tempo necessario per definire i contenziosi civili e commerciali(*) (primo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)




(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, i contenziosi civili e commerciali riguardano le controversie tra parti, come per esempio le controversie relative a contratti. Le cause civili e commerciali non contenziose riguardano i procedimenti in cui non viene fatta opposizione, come per esempio i procedimenti di ingiunzione di pagamento di crediti non contestati. Modifiche metodologiche in EL e SK. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in CZ e, fino al 2016, in SK. I dati per NL comprendono le cause non contenziose.

Grafico 9: tempo necessario per definire i contenziosi civili e commerciali (*) in tutti gli ordini di tribunali nel 2016 (primo, secondo e terzo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)




(*) L'ordine è determinato dal grado del tribunale con il procedimento più lungo in ciascuno Stato membro. Nessun dato disponibile per i tribunali di primo e secondo grado di BE, BG e IE, per i tribunali di secondo e terzo grado in NL e AT, per i tribunali di terzo grado in DE, EL, HR e SK. Nessun tribunale di terzo grado in MT. L'accesso ai tribunali di terzo grado può essere limitato in taluni Stati membri.

Grafico 10: tempo necessario per definire le cause amministrative (*) (primo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)



(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, le cause di diritto amministrativo riguardano le controversie tra cittadini e autorità locali, regionali o nazionali. Modifiche metodologiche in EL e SK. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in CZ e, fino al 2016, in SK. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative.

Grafico 11: tempo necessario per definire le cause amministrative (*) in tutti gli ordini di tribunali nel 2016 (primo grado e, se applicabile, secondo e terzo grado/in giorni) (fonte: studio CEPEJ)




(*) L'ordine è determinato dal grado del tribunale con il procedimento più lungo in ciascuno Stato membro. Nessun dato disponibile: per il tribunale di primo grado in LU, per i tribunali di secondo grado in MT e RO e per il tribunale di terzo grado in NL. La corte suprema o un altro tribunale di grado più elevato costituiscono l'unico tribunale di appello in CZ, IT, CY, AT, SI e FI. Non esiste nessun tribunale di terzo grado per questi tipi di cause in HR, LT, LU, MT e PL. Il tribunale amministrativo di grado più elevato è il primo e unico grado per talune cause in BE. L'accesso ai tribunali di terzo grado può essere limitato in alcuni Stati membri. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative.

– Tasso di ricambio –

Il tasso di ricambio è il rapporto tra il numero di cause definite e il numero di cause nuove. Tale indicatore rileva la capacità di un tribunale di far fronte al carico giudiziario. Un tasso di ricambio pari o superiore a circa il 100% sta a indicare che il sistema giudiziario è in grado di definire almeno tutte le cause avviate, mentre un tasso di ricambio inferiore al 100% sta a indicare che il numero delle cause definite dai tribunali è inferiore alle sopravvenienze.


Grafico 12: tasso di definizione delle cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura (*)

(primo grado/in % – i valori superiori al 100% indicano che è stato definito un numero di cause maggiore rispetto a quello delle nuove cause avviate, mentre i valori inferiori al 100% indicano che è stato definito un numero di cause inferiore a quello delle nuove cause avviate)
(fonte: studio CEPEJ)




(*) Modifiche metodologiche in SK. IE: si suppone una sottosegnalazione del numero delle cause definite per motivi metodologici.

Grafico 13: tasso di definizione dei contenziosi civili e commerciali (*) (primo grado/in %)
(fonte: studio CEPEJ)



(*) Modifiche metodologiche in EL e SK. IE: si suppone una sottosegnalazione del numero delle cause definite per motivi metodologici. I dati per NL comprendono le cause non contenziose.

Grafico 14: tasso di definizione delle cause amministrative (*) (primo grado/in %) (fonte: studio CEPEJ)




(*) I valori passati per taluni Stati membri sono stati ridotti per fini di presentazione (MT nel 2015=411%; IT nel 2010=316%); Modifiche metodologiche in EL e SK. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative.

– Cause pendenti –


Il numero di cause pendenti esprime il numero di cause ancora da trattare alla fine dell'anno in questione e influisce anche sui tempi di trattazione.

Grafico 15: numero delle cause civili, commerciali, amministrative e di altra natura pendenti (*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)




(*) Modifiche metodologiche in SK. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in CZ e, fino al 2016, in SK.

Grafico 16: numero di contenziosi civili e commerciali pendenti (*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)



(*) Modifiche metodologiche in EL e SK. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in CZ e, fino al 2016, in SK. I dati per NL comprendono le cause non contenziose.

Grafico 17: numero di cause amministrative pendenti (*) (primo grado/per 100 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)



(*) I valori passati per taluni Stati membri sono stati ridotti per fini di presentazione (EL nel 2010 = 3,7). Modifiche metodologiche in EL e SK. Le cause pendenti comprendono tutti i gradi di giudizio in CZ e, fino al 2016, in SK. DK e IE non registrano separatamente le cause amministrative.

3.1.3. Efficienza in settori specifici del diritto dell'UE

Questa sezione integra i dati generali sull'efficienza dei sistemi giudiziari e presenta la durata media dei procedimenti⁵² in settori specifici afferenti al diritto dell'UE. Il quadro di


⁵² La durata dei procedimenti in settori specifici è calcolata in giorni di calendario, a partire dal giorno in cui un'azione o un ricorso sono stati promossi dinanzi al tribunale (o dalla data del rinvio a giudizio) fino al giorno in cui il giudice adotta la decisione (grafici 18-21, 23 e 24). I valori sono classificati in base a una media ponderata dei dati per il 2013, 2014, 2015 e 2016 per i grafici 18-21, dei dati per il 2015 e il 2016 per il grafico 23 e dei dati per il 2014, 2015 e 2016 per i grafici 22 e 24. Laddove i dati non erano disponibili per

valutazione 2018 si basa sui precedenti dati dei settori del diritto della concorrenza, delle norme in materia di comunicazioni elettroniche, del marchio UE, della tutela dei consumatori e dell'antiriciclaggio. I settori sono selezionati in ragione della pertinenza per il mercato unico e l'ambiente delle imprese. In generale, i lunghi ritardi nei procedimenti giudiziari possono avere ripercussioni negative sui diritti derivanti dalla normativa dell'UE, ad esempio qualora non siano più disponibili altre vie di ricorso opportune o venga a costituirsi un grave danno finanziario irrecuperabile.

– *Concorrenza* –

La corretta applicazione del diritto della concorrenza garantisce che le imprese possano competere su un piano di parità ed è pertanto essenziale ai fini di un ambiente attraente per le imprese stesse. Il grafico 18 che segue presenta la durata media dei casi rispetto alle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza che applicano gli articoli 101 e 102 del TFUE⁵³.

Grafico 18 Concorrenza: durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale (*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete europea della concorrenza)



(*) EE: nessun procedimento. IE e AT: lo scenario non è applicabile in quanto le autorità non hanno la facoltà di prendere le rispettive decisioni. AT: i dati comprendono le cause decise dal tribunale per le questioni in materia di concorrenza concernenti una violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, ma non basati su ricorsi contro l'autorità nazionale garante della concorrenza. Una stima della durata è stata utilizzata in BG, IT. Una colonna vuota indica che lo Stato membro non ha segnalato procedimenti nell'anno in questione. In molti Stati membri il numero di cause è basso (meno di cinque l'anno), di conseguenza i dati annuali possono dipendere dalla durata di una causa eccezionalmente lunga o breve. Alcune delle cause più lunghe incluse nell'insieme dei dati hanno compreso il tempo necessario per un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ad esempio LT), una revisione costituzionale (ad esempio SK) o ritardi procedurali specifici (ad esempio CZ, EL, HU).

– *Comunicazioni elettroniche* –


L'obiettivo della normativa UE in materia di comunicazioni elettroniche è aumentare la concorrenza, contribuire allo sviluppo del mercato unico e generare investimenti, innovazione e crescita. Attraverso un'efficace applicazione di tale normativa è possibile conseguire effetti positivi per i consumatori che possono portare a prezzi più bassi per gli utenti finali e a servizi

tutti gli anni, la media rispecchia i dati disponibili, calcolati su tutte le cause, su un campione di cause o su stime.

⁵³ Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT>.

di migliore qualità. Il grafico 19 presenta la durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che applicano la normativa dell'UE sulle comunicazioni elettroniche⁵⁴. Comprende un'ampia gamma di cause, che vanno dai controlli più complessi delle “analisi dei mercati” alle questioni incentrate sui consumatori.

Grafico 19 Comunicazioni elettroniche: durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale (*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il comitato per le comunicazioni)



(*) Il numero dei procedimenti varia da uno Stato membro all'altro. Una colonna vuota indica che lo Stato membro non ha segnalato procedimenti nell'anno in questione. In alcuni casi (LT, MT, SE, LV, SK), il numero limitato di cause pertinenti può far sì che i dati annuali dipendano dalla durata di una causa eccezionalmente lunga o breve e determinare notevoli variazioni da un anno all'altro. DK: per i ricorsi in primo grado è competente un organo quasi giurisdizionale. ES, AT e PL: i tribunali competenti sono diversi, a seconda dell'oggetto. MT: nel 2016 è stato segnalato un procedimento eccezionalmente lungo di 2 500 giorni riferito a una questione complessa nell'ambito della quale un'autorità locale, unitamente a diversi residenti, ha promosso un'azione legale in relazione a presunte emissioni nocive da stazioni di base per radiocomunicazioni mobili.


– Marchio UE –

La corretta applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per incoraggiare gli investimenti nell'innovazione. La legislazione dell'Unione relativa ai marchi UE⁵⁵ conferisce un ruolo significativo ai tribunali nazionali, che agiscono in qualità di tribunali dell'UE e prendono decisioni che hanno un'incidenza sul mercato unico. Il grafico 20 mostra la durata media delle cause relative a una violazione del marchio UE in controversie tra privati.

⁵⁴ Il calcolo è stato effettuato in base alla durata dei ricorsi intentati contro decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che applicano le normative nazionali di attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche (la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e altre normative pertinenti dell'UE, quali il programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, ad eccezione della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea.

Grafico 20 Marchio UE: durata media delle cause relative a una violazione del marchio UE (*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale).



(*) FR, IT, LT, LU: per determinati anni è stato utilizzato un campione di cause. BG: per il 2016 sono state utilizzate stime dei tribunali. PL: per il 2015 sono state utilizzate stime dei tribunali. Il numero di cause pertinenti è stato limitato (meno di 5) in EE, IE, HR, LU e SI. Cause particolarmente lunghe che hanno influito sulla media sono state segnalate in EE, IE, LV e SE. EL: dati basati sulla durata media ponderata per due tribunali. ES: cause riguardanti altri titoli PI dell'UE sono inclusi nel calcolo della durata media.


– Tutela dei consumatori –

Un'effettiva applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori garantisce che i consumatori beneficino dei loro diritti e che le imprese che violano le norme relative alla tutela dei consumatori non traggano indebiti vantaggi. Le autorità per la tutela dei consumatori e i tribunali svolgono un ruolo fondamentale nel dare attuazione alla normativa dell'UE in materia di tutela dei consumatori⁵⁶ nell'ambito dei vari sistemi nazionali di esecuzione. Il grafico 21 mostra la durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale delle decisioni delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori che applicano la normativa dell'UE.

Per i consumatori o le imprese, una corretta applicazione può coinvolgere un intero apparato, non solo tribunali ma anche autorità amministrative. Per continuare l'esame di questo apparato di applicazione, viene presentata nuovamente la durata dei procedimenti da parte delle autorità per la tutela dei consumatori. Il grafico 22 mostra la durata media delle decisioni amministrative adottate dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori nel periodo 2014-2016 dall'apertura del procedimento. Le decisioni pertinenti comprendono l'accertamento di violazioni di norme sostanziali, misure provvisorie, ordini di cessare e desistere, avvio di procedimenti giudiziari o archiviazione.


⁵⁶ I grafici 21 e 22 si riferiscono all'applicazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (93/13/CEE), della direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (1999/44/CE), della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), della direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/CE) e le rispettive disposizioni nazionali di attuazione.

Grafico 21 Tutela dei consumatori: durata media dei procedimenti di controllo giurisdizionale (*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori).



(*) BE, LU, AT, FI, SE e UK: lo scenario non è applicabile in quanto le autorità per la tutela dei consumatori non hanno la facoltà di adottare decisioni sulle violazioni delle norme pertinenti di tutela dei consumatori. In alcuni di tali Stati membri (per esempio FI e SE) le autorità per la tutela dei consumatori possono adire tribunali o contattare il pubblico ministero (BE). DE: le autorità amministrative possono adottare decisioni esclusivamente nelle cause transfrontaliere, ma non vi sono state cause pertinenti dato che il ministero federale della Giustizia e della tutela dei consumatori ha dato mandato ad altri organismi qualificati di adottare misure di esecuzione. Taluni Stati membri hanno sistemi misti (BG, DK, EE, IE, ES e LT), in cui le autorità per la tutela dei consumatori devono adire il tribunale in relazione ad alcune norme (ad esempio le clausole abusive nei contratti in BG e CY). DE e AT: l'applicazione in ambito civile del diritto dei consumatori avviene perlopiù attraverso organizzazioni dei consumatori od organismi privati/semiprivati. ES: i dati si riferiscono a un numero limitato di comunità autonome. Il numero di procedimenti pertinenti è basso (meno di cinque) in DK, EE e IE. Una stima della durata media è stata fornita da EL, PL e RO. I poteri di alcune autorità includono soltanto parte della pertinente normativa dell'UE in materia di tutela dei consumatori.

Grafico 22 Tutela dei consumatori: durata media delle decisioni amministrative da parte delle autorità per la tutela dei consumatori (*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori)




(*) BE, DE, LU, AT: lo scenario non è applicabile. SE: una modifica alla normativa ha consentito all'autorità di adottare una decisione pertinente che emette una sanzione pecuniaria condizionale. CZ: tutte le decisioni dell'autorità, incluse quelle non definitive, sono state incluse nel calcolo della durata media. PL: i dati

includono esclusivamente i procedimenti nei quali è stata emessa una decisione, mentre non includono i procedimenti che sono stati formalmente interrotti. DK: la variazione della durata media rispetto agli anni precedenti può essere spiegata da un cambiamento nella metodologia. NL: i dati si riferiscono a decisioni nelle quali è stata imposta una sanzione amministrativa pecuniaria a causa della violazione di norme sostanziali. ES: i dati si riferiscono a un numero limitato di comunità autonome. Alcuni Stati membri hanno indicato di ricorrere altresì a strumenti informali nell'applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori, che in linea di massima hanno successo (NL, LU) oppure hanno segnalato che il rispetto delle norme viene conseguito senza la decisione di un'autorità (MT). EL, IE, RO e FI hanno fornito una stima o un intervallo di valori per la durata media. Nel caso di un intervallo con valore minimo e massimo, nel grafico è riportata una media. Talune autorità sono competenti solo per alcune parti della pertinente normativa dell'UE.

– Misure provvisorie –

Le misure provvisorie stabilite dai tribunali comprendono ingiunzioni e sequestri temporanei di beni volti a dissuadere da violazioni imminenti, o a evitarle, prima della definizione di una causa. L'efficacia dei procedimenti per misure provvisorie è particolarmente importante, dato che spesso sono usate in casi di urgenza, in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al ricorrente. Il grafico 23 che segue illustra il tempo medio necessario per ottenere la decisione di un tribunale nazionale a seguito della richiesta di applicazione di misure provvisorie per far cessare violazioni di marchi UE⁵⁷ e delle norme in materia di comunicazioni elettroniche⁵⁸. Il grafico mostra la durata media dei procedimenti in questi settori nei quali sono state prese decisioni nel 2015 e nel 2016.

Grafico 23 Misure provvisorie: durata media delle misure provvisorie nel 2015 e nel 2016 (*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale)



(*) Marchio UE: DK non ha segnalato cause. BE, DE, FR, HR, CY, MT, LU, AT, AK, UK non hanno fornito dati. Circostanze specifiche che hanno reso la durata media più lunga del solito sono state segnalate in EL. Comunicazioni elettroniche: BE, CY, DK, EE, IE, LV, MT, NL, RO, SK e UK non hanno segnalato cause. LU non ha fornito dati. Per la maggior parte degli Stati membri il numero di cause di ciascun settore è basso (meno di cinque l'anno), di conseguenza i dati annuali possono dipendere dalla durata di una causa eccezionalmente lunga o breve.


⁵⁷ In base all'articolo 9 della direttiva 2004/48/CE (IPRED).

⁵⁸ Il quadro giuridico è lo stesso di cui alla nota 54.

– Antiriciclaggio –

Oltre a contribuire alla lotta contro il crimine, l'efficacia della lotta contro il riciclaggio è fondamentale per la solidità, l'integrità e la stabilità del settore finanziario, per la fiducia nel sistema finanziario e per la concorrenza leale nel mercato unico⁵⁹. Come sottolineato dal Fondo monetario internazionale, il riciclaggio può scoraggiare gli investimenti esteri, deviare i flussi dei capitali internazionali e ripercuotersi negativamente sulla performance macroeconomica dei paesi, con conseguenti cali del benessere e assorbimento delle risorse dalle attività economiche più produttive⁶⁰. La direttiva antiriciclaggio prescrive agli Stati membri di produrre statistiche sull'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo⁶¹. In collaborazione con gli Stati membri, un questionario aggiornato ha consentito di raccogliere dati sulle fasi giudiziarie dei regimi nazionali in materia di antiriciclaggio. Il grafico 24 mostra la durata media dei procedimenti giudiziari di primo grado aventi come oggetto reati penali di riciclaggio.

Grafico 24: antiriciclaggio: durata media dei procedimenti giudiziari (*) (primo grado/in giorni) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo)



(*) ES: durata stimata. LV: in ragione del numero relativamente basso di cause nel 2016, sono diversi i fattori che possono influire sulla durata dei procedimenti, ad esempio una sospensione nel contesto di una singola causa per ragioni oggettive. PL: calcolo della durata per il 2016 basato su un campione di cause selezionato in maniera casuale.

3.1.4. Sintesi sull'efficienza dei sistemi giudiziari

Un sistema giudiziario efficiente gestisce il proprio carico di lavoro e arretrato, oltre a fornire decisioni senza ingiustificato ritardo. I parametri principali utilizzati nel quadro di valutazione UE della giustizia per esaminare l'efficienza dei sistemi giudiziari sono quindi la *durata dei procedimenti* (tempo stimato o medio in giorni necessario per definire una causa), il tasso di ricambio (rapporto tra il numero di cause definite e il numero di cause nuove) e il numero di *cause pendenti* (cause rimaste senza definizione alla fine dell'anno).

⁵⁹ Considerando 2 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

⁶⁰ FMI, Factsheet, 6 ottobre 2016: <http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism>.

⁶¹ Articolo 44, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.

Dati generali sull'efficienza

Il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 contiene dati sull'efficienza relativi a sette anni (2010-2016). Tale lasso di tempo consente di individuare determinate tendenze. Ciò è particolarmente rilevante considerando che spesso le riforme giudiziarie richiedono tempo per mostrare i loro effetti.

Esaminando i dati generali in cause civili, commerciali e amministrative, il quadro di valutazione mostra che nel corso dei sette anni prevale una tendenza generale positiva in termini di efficienza. Secondo i dati disponibili dal 2010, l'efficienza è migliorata o è rimasta stabile in pressoché tutti gli Stati membri, con pochissime eccezioni.

In particolare è incoraggiante osservare gli sviluppi positivi negli Stati membri che, nell'ambito del semestre europeo o del programma di aggiustamento economico, sono stati individuati come Stati che si trovano ad affrontare sfide⁶²:

- dal 2010, in pressoché tutti questi Stati membri, la **durata dei procedimenti giudiziari di primo grado** nell'ampia categoria "tutte le cause" (grafico 7) e nei contenziosi civili e commerciali (grafico 8) è diminuita o è rimasta stabile. Nelle cause amministrative (grafico 10), la durata dei procedimenti dal 2010 è diminuita o è rimasta stabile nella maggior parte di tali Stati membri. Tuttavia, un numero esiguo di Stati membri che hanno affrontato le sfide più importanti nel 2016 hanno mostrato un aumento della durata dei procedimenti;
- per la prima volta, il quadro di valutazione presenta dati sulla **durata dei procedimenti in tutti gli ordini di tribunali** per i contenziosi civili e commerciali (grafico 9) e per quelli amministrativi (grafico 11). I dati mostrano che gli Stati membri che risultano soggetti a sfide in termini di durata dei procedimenti nel contesto dei tribunali di primo grado mostrano problematiche analoghe nei tribunali di grado superiore. Inoltre, la durata media dei procedimenti nei tribunali di grado superiore è di norma più lunga rispetto ai tribunali di primo grado nella maggior parte degli Stati membri per i quali sono disponibili dati;
- nell'ampia categoria "tutte le cause" e in quella dei contenziosi civili e commerciali (grafici 12 e 13), il numero complessivo di Stati membri nei quali il **tasso di ricambio** è inferiore al 100% è diminuito dal 2010. Nel 2016, pressoché tutti gli Stati membri, compresi quelli in difficoltà, hanno segnalato un elevato tasso di ricambio (superiore al 97%), il che significa che in linea di massima i tribunali sono in grado di trattare le nuove cause afferenti a queste categorie. Nelle cause amministrative (grafico 14), è possibile osservare una variazione più significativa del tasso di ricambio da un anno all'altro e nel complesso tale valore rimane inferiore rispetto a quello di altre categorie di cause;
- dal 2010, i progressi sono evidenti in tutti gli Stati membri che affrontano le sfide più importanti in termini di **arretrato**, indipendentemente dalla categoria delle cause. La maggior parte dei miglioramenti destinati a ridurre il numero di cause pendenti è stata registrata nel contesto dei contenziosi civili e commerciali (grafico 16) e delle cause amministrative (grafico 17). Nonostante questi miglioramenti, la differenza tra gli Stati membri che presentano poche cause pendenti e quelli con un numero elevato di cause pendenti rimane molto importante.

⁶² Cfr. sezione 2. La variabilità dei risultati nei cinque anni analizzati può essere giustificata da fattori situazionali (variazioni superiori al 10% nelle cause sopravvenute sono tutt'altro che insolite) o da lacune sistemiche (mancanza di flessibilità e capacità di reazione o incongruenze del processo di riforma).

Efficienza in settori specifici del diritto dell'UE

I dati relativi alla durata media dei procedimenti in settori specifici (grafici 18-24) offrono un approfondimento sul funzionamento dei sistemi giudiziari in tipologie di controversie relative alle imprese afferenti al diritto dell'UE. Per i cittadini o le imprese, una corretta applicazione può coinvolgere un intero apparato, non solo tribunali ma anche autorità amministrative. Il quadro di valutazione presenta i dati relativi a tale apparato di applicazione nel settore del diritto in materia di tutela dei consumatori (grafici 21 e 22).

I dati sull'efficienza in settori specifici del diritto sono raccolti sulla base di scenari definiti in maniera rigorosa e il numero di cause pertinenti può essere esiguo. Tuttavia, rispetto alla durata calcolata dei procedimenti presentati nei dati generali sull'efficienza, tali grafici forniscono una durata media effettiva di tutte le cause pertinenti in un anno. Di conseguenza è opportuno sottolineare che diversi Stati membri che non sembrano essere in difficoltà sulla base dei dati generali sull'efficienza segnalano una durata media significativamente più lunga delle cause in settori specifici del diritto. Allo stesso tempo, la durata dei procedimenti in diversi settori specifici può altresì variare considerevolmente nel medesimo Stato membro.

I grafici relativi a settori specifici del diritto dell'UE confermano che:

- per le **cause in materia di concorrenza** (grafico 18), più di un terzo degli Stati membri (11) segnala cause di primo grado che durano più di tre anni. Una spiegazione potrebbe essere che tali cause presentano un numero esiguo e sono di norma molto complesse e richiedono spesso passaggi procedurali aggiuntivi e specifici. Una tendenza analoga può essere osservata nel settore delle **comunicazioni elettroniche** (grafico 19) nell'ambito delle quali le cause richiedono di norma tempi più lunghi rispetto all'ampia categoria delle cause amministrative e ad altri settori specifici del diritto quali, ad esempio, i procedimenti giudiziari in materia di tutela dei consumatori (grafico 21);
- il possibile effetto combinato dell'apparato di applicazione che consiste tanto in procedimenti amministrativi quanto di controllo giurisdizionale si ha nel settore del **diritto in materia di tutela dei consumatori** (grafici 21 e 22). Solo in un quarto degli Stati membri, un'autorità per la tutela dei consumatori adotta una decisione in una causa soggetta al diritto UE in materia di tutela dei consumatori in media in meno di tre mesi. Altri Stati membri segnalano una durata media che varia da tre mesi a più di un anno. Talune autorità per la tutela dei consumatori trattano un numero considerevole di cause e la maggior parte delle loro decisioni non è contestata in sede giudiziaria. Tuttavia, qualora abbia luogo un controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa, in media tale attività richiede più di un anno nella maggior parte degli Stati membri. L'effetto cumulativo dei procedimenti amministrativi e giudiziari può quindi essere molto sostanziale, in particolare per un consumatore che intende ottenere un risarcimento;
- sono illustrati anche i dati relativi alla durata delle **misure provvisorie** volte a evitare violazioni o danni imminenti nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei diritti di proprietà intellettuale (grafico 23). Tale analisi mostra un'elevata varietà tra gli Stati membri, nonché per tipo di causa nel medesimo paese. Il numero di cause nelle quali è stata adottata una decisione su un provvedimento provvisorio è significativamente inferiore rispetto al numero di procedimenti principali in tali settori del diritto;
- un'efficace lotta contro il **riciclaggio** è fondamentale per proteggere il sistema finanziario, la concorrenza leale e per evitare conseguenze economiche negative. Al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalla direttiva antiriciclaggio del giugno 2017, gli Stati membri hanno migliorato la loro capacità di raccogliere dati sulle fasi giudiziarie del regime nazionale antiriciclaggio. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2018

presenta dati aggiornati sulla lunghezza dei procedimenti giudiziari relativi a reati di riciclaggio (grafico 24) i quali mostrano che mentre in circa la metà degli Stati membri i procedimenti giudiziari di primo grado richiedono in media un anno, tali procedimenti durano in media circa due anni in diversi Stati membri che devono far fronte a problemi.

3.2. Qualità dei sistemi giudiziari

Non esiste un unico modo per misurare la qualità dei sistemi giudiziari. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 continua ad esaminare parametri generalmente riconosciuti come pertinenti per migliorare la qualità della giustizia. Detti parametri sono raggruppati in quattro categorie:

- 1) accessibilità della giustizia per cittadini e imprese;
- 2) adeguate risorse materiali e umane;
- 3) messa in atto di strumenti di valutazione; e
- 4) utilizzo di norme di qualità.

3.2.1. Accessibilità


L'accessibilità è necessaria a tutti i livelli della giustizia per consentire la raccolta di informazioni pertinenti – sul sistema giudiziario, su come intentare un'azione e sui relativi aspetti finanziari, nonché sullo stato di avanzamento dei procedimenti sino alla loro conclusione – in modo che la sentenza sia consultabile online in tempi brevi⁶³.

– *Fornire informazioni sul sistema giudiziario* –

Una giustizia favorevole ai cittadini richiede che le informazioni sul sistema giudiziario siano fornite in maniera tale non soltanto da renderle facilmente accessibili, ma anche da presentarle in un formato personalizzato per gruppi specifici della società che avrebbero altrimenti difficoltà ad accedere alle informazioni. Il grafico 25 mostra la disponibilità di informazioni online su aspetti specifici del sistema giudiziario e per gruppi specifici della società.

⁶³ Si noti che l'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative (ACA) ha pubblicato uno studio trasversale "Access to administrative supreme courts and to their decisions": http://www.juradmin.eu/images/media_kit/aca_surveys/Transversal-Analysis---Annex-1.pdf.

Grafico 25: disponibilità di informazioni online per il pubblico riguardanti il sistema giudiziario(*) (fonte: Commissione europea⁶⁴)



(*) DE: ciascuno Stato federale e il livello federale decidono quali informazioni comunicare online.

– *Patrocinio a spese dello Stato e spese di giustizia* –

L'accesso al patrocinio a spese dello Stato è un diritto fondamentale sancito dalla Carta⁶⁵. La maggior parte degli Stati membri concede il patrocinio a spese dello Stato in base al reddito del richiedente⁶⁶. Per raccogliere dati comparabili sono stati formulati due scenari riferiti a una controversia relativa a un consumatore nel contesto del reddito e delle condizioni di vita in ogni Stato membro. Il grafico 26 mostra la disponibilità di patrocinio a spese dello Stato per questi due scenari che si basano su due cause di diverso valore: una di valore elevato (6 000 EUR) e un'altra di modesta entità (ossia la rispettiva soglia di povertà di Eurostat in ogni Stato membro convertita in reddito mensile)⁶⁷.

Il grafico 26 mette a confronto (in percentuale) le soglie di reddito per la concessione del patrocinio a spese dello Stato con le soglie di rischio di povertà di Eurostat in ciascuno Stato

⁶⁴ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.


⁶⁵ Articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁶⁶ Gli Stati membri utilizzano metodi differenti per definire la soglia di ammissibilità, ad esempio diversi periodi di riferimento (reddito mensile/annuale). Circa la metà degli Stati membri ha anche una soglia connessa al capitale personale del richiedente. Il grafico non tiene conto di ciò. In BE, IE, ES, FR, HR, HU, LT, LV, LU e NL, alcune categorie di persone (ad esempio, chi percepisce determinate indennità) hanno automaticamente diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie civili/commerciali. Altri criteri eventualmente applicati dagli Stati membri, quali il merito della causa, non sono ripresi in questo grafico.

⁶⁷ La soglia di rischio di povertà è fissata al 60% del reddito disponibile equivalente medio nazionale delle famiglie. Indagine europea sul reddito e sulle condizioni di vita, tabella Eurostat *ilc_li01*, <http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database>.

membro. Ad esempio, qualora l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato sia pari al 20%, ciò significa che un richiedente con un reddito superiore del 20% alla relativa soglia di povertà di Eurostat è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Al contrario, qualora l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato sia del -20%, la soglia di reddito per detto patrocinio è del 20% inferiore alla soglia di povertà di Eurostat. Alcuni Stati membri dispongono di un sistema di patrocinio a spese dello Stato che prevede una copertura totale dei costi connessi alla controversia (gratuito patrocinio totale), integrato da un sistema che copre parzialmente i costi (gratuito patrocinio parziale). Altri Stati membri ricorrono soltanto a uno dei due sistemi, totale o parziale, di patrocinio a spese dello Stato.

Grafico 26: soglia di reddito per il patrocinio a spese dello Stato in un caso specifico relativo ai consumatori (*) (differenze in % rispetto alla soglia di povertà di Eurostat) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il CCBE⁶⁸)




(*) Per "causa di modesta entità" si intende una causa che corrisponde alla soglia di povertà individuale di Eurostat in ogni Stato membro, convertita in reddito mensile (ad esempio, nel 2015 tale valore variava tra 116 EUR in RO e 1 764 EUR in LU). Il grafico presenta soglie per il patrocinio a spese dello Stato comprese tra il 40% e il -30%. DK, DE, EE, ES, FR, HR, LT, NL, FI, e SE concedono il patrocinio legale a spese dello Stato con una soglia di reddito compresa tra il 40% e il 357%. HU: il patrocinio a spese dello Stato è concesso con una soglia di reddito pari a -41%. BG: la soglia per il patrocinio a spese dello Stato corrisponde al livello della soglia di povertà. IE e SK: non è disponibile il patrocinio a spese dello Stato per cause di valore pari alla soglia di rischio di povertà dato che l'importo è troppo basso. DE: la soglia di reddito è basata sul Prozesskostenhilfebekanntmachung 2017 e sul costo medio annuale degli alloggi (SILC). LV: fascia di reddito

⁶⁸ Dati del 2017 tratti dalle risposte dei membri del CCBE a un questionario basato sullo specifico scenario seguente: una controversia di un consumatore con un'impresa (sono stati indicati due diversi valori della controversia: 6 000 EUR e la soglia di povertà di Eurostat in ogni Stato membro). Poiché le condizioni per il patrocinio a spese dello Stato dipendono dalla situazione del richiedente, è stato utilizzato il seguente scenario: il richiedente è un lavoratore subordinato celibe di 35 anni, senza persone a carico né assicurazione di tutela giuridica, con un reddito regolare e un appartamento in affitto.

tra 128,06 e 320 EUR, a seconda del luogo di residenza del richiedente. Il tasso è basato sulla media aritmetica.
 ** EE: il gratuito patrocinio totale è concesso a discrezione del tribunale. MT: i dati si riferiscono al 2016.

La maggior parte degli Stati membri richiede alle parti il pagamento di spese di giustizia all'avvio dei procedimenti giudiziari. Spesso i beneficiari del patrocinio a spese dello Stato sono esentati dal pagamento delle spese di giustizia. Solo BE, EE, IE, NL e SI richiedono a un beneficiario di patrocinio a spese dello Stato di pagare le spese di giustizia. In CZ il tribunale decide su base individuale se esonerare un beneficiario del patrocinio a spese dello Stato dal versamento di spese di giustizia. Il grafico 27 mette a confronto il livello delle spese di giustizia nei due scenari presentato in percentuale sul valore della causa. Nel grafico seguente, qualora le spese di giustizia siano pari, ad esempio, al 10% di una causa da 6 000 EUR, il consumatore dovrà pagare spese di giustizia pari a 600 EUR per avviare un procedimento giudiziario. La causa di modesta entità corrisponde alla soglia di povertà di Eurostat in ogni Stato membro.

Grafico 27: spese di giustizia per avviare un procedimento giudiziario in un caso specifico relativo ai consumatori (*) (livello delle spese di giustizia in percentuale sul valore della causa) (fonte: Commissione europea in collaborazione con il CCBE⁶⁹)




(*) "causa di modesta entità": cfr. spiegazione riportata sotto al grafico 26. LU: le parti coinvolte in una disputa devono versare i diritti spettanti all'ufficiale giudiziario per avviare il procedimento giudiziario in veste di parte attrice. NL * Spese di giustizia per reddito < 2 200 EUR/mese. NL ** Spese di giustizia per reddito > 2 200 EUR/mese.

⁶⁹ I dati si riferiscono alle soglie di reddito valide nel 2017 e sono stati tratti dalle risposte dei membri del CCBE a un questionario basato sullo specifico scenario seguente: una controversia di un consumatore con un'impresa (sono stati indicati due diversi valori della controversia: 6 000 EUR e la soglia di povertà di Eurostat in ogni Stato membro).

– Presentare un'istanza online –

La capacità di svolgere alcuni atti specifici nel contesto delle procedure giudiziarie ricorrendo a mezzi elettronici rappresenta un aspetto importante della qualità dei sistemi giudiziari dato che la presentazione elettronica di istanze, la possibilità di monitorare e portare avanti un procedimento online possono facilitare l'accesso alla giustizia e ridurre ritardi e costi. I sistemi TIC nei tribunali svolgono anche un ruolo crescente nella cooperazione transfrontaliera tra le autorità giudiziarie e facilitano altresì l'attuazione del diritto dell'Unione, ad esempio, nei procedimenti relativi a controversie di modesta entità. Uno degli obiettivi della politica della Commissione consiste nel semplificare e accelerare i procedimenti per le controversie di modesta entità attraverso un potenziamento della comunicazione tra le autorità giudiziarie e un uso intelligente delle TIC.


Grafico 28: disponibilità di mezzi elettronici (*) (0 = disponibile presso lo 0% dei tribunali; 4 = disponibile presso il 100% dei tribunali⁷⁰) (fonte: studio CEPEJ)



(*) DK e RO: è possibile presentare cause presso i tribunali via mail.

⁷⁰ I dati si riferiscono al 2016. Le percentuali relative alle attrezzature, che vanno dal 100% (dispositivi pienamente operativi) allo 0% (assenza di dispositivi), indicano la presenza operativa nei tribunali del dispositivo presentato nel grafico, in base alla scala seguente: (100% = 4 punti se applicabile a ogni questione/1,33 punti per questione specifica; 50-99% = 3 punti se applicabile a ogni questione/1 punto per questione specifica; 10-49% = 2 punti se applicabile a ogni questione/0,66 punti per questione specifica; 1-9% = 1 punto se applicabile a ogni questione/0,33 punti per questione specifica). Con “questione” ci si riferisce al tipo di contenzioso trattato (civile/commerciale, penale, amministrativo o di altro tipo).

Grafico 29: analisi comparativa relativa ai procedimenti online per le controversie di modesta entità (*) (fonte: 15^a analisi comparativa in materia di e-Government; studio preparato per la direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione europea⁷¹)



(*) Gli Stati membri hanno ricevuto 100 punti per categoria soltanto se il servizio era completamente disponibile attraverso un portale centrale.


– Comunicazioni tra i tribunali e gli avvocati –

La frequenza d'uso dei vari strumenti TIC nelle comunicazioni tra i tribunali e gli avvocati, nonché le motivazioni che ne determinano o meno l'utilizzo variano notevolmente tra gli Stati membri⁷². I grafici 30 e 31 presentano i risultati di un'indagine condotta nel 2017 tra gli avvocati in merito all'uso effettivo delle TIC.

⁷¹ I dati si riferiscono al 2017. Pubblicazione prevista alla fine del 2018 all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/reports-and-studies>.

⁷² I grafici 30 e 31 si basano su un'indagine condotta dal CCBE tra gli avvocati.


Grafico 30: uso delle TIC tra i tribunali e gli avvocati (*) (fonte: indagine del CCBE)



(*) Dati per DK, NL, MT e LU del 2016. La voce “per il deposito in tribunale” comprende: “la presentazione elettronica di un’istanza”, “l’invio elettronico di atti di citazione” e “il deposito elettronico di prove/documenti probatori”.

(**) La voce “per il deposito in tribunale” raggruppa le tre seguenti opzioni di risposta: “la presentazione elettronica di un’istanza”, “l’invio elettronico di atti di citazione”, “il deposito elettronico di prove/documenti probatori”.

Grafico 31: motivi dell’uso/mancato uso delle TIC tra i tribunali e gli avvocati (fonte: indagine del CCBE)




(*) Dati per DK, NL, LU e MT dal 2016.

– Uso dei media sociali e comunicazione tramite i media –

Per cittadini, i media sociali e i media in generale fungono da canale per contribuire all’accessibilità dei sistemi giudiziari e dell’attività giurisdizionale.

Grafico 32: uso dei media sociali e linee guida per le relazioni con la stampa/i media (*)
(fonte: Commissione europea⁷³)



(*) Per ciascuno dei tre gradi di giudizio possono essere assegnati due punti se sono contemplate le cause civili/commerciali e amministrative. Se è coperta solo una delle due categorie di cause viene assegnato solo un punto. Massimo possibile: 7 punti. DE: ogni Stato federale dispone di orientamenti propri per l'utilizzo dei media sociali.


– Accesso alle sentenze –

Garantire l'accesso alle sentenze online aumenta la trasparenza dei sistemi giudiziari, aiuta i cittadini e le imprese a comprendere i loro diritti e può contribuire alla coerenza della giurisprudenza. Le disposizioni per la pubblicazione online delle sentenze sono essenziali per la creazione di strutture di ricerca di facile utilizzo⁷⁴ che rendono la giurisprudenza più accessibile ai professionisti del diritto e al pubblico in generale.

⁷³ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

⁷⁴ Best practice guide for managing Supreme Courts, nel contesto del progetto "Supreme Courts as guarantee for effectiveness of judicial systems", pag. 29.


Grafico 33: accesso online alle sentenze pubblicate per i cittadini (*) (cause civili/commerciali e amministrative, tutti i gradi di giudizio) (fonte: Commissione europea⁷⁵)



(*) Per ciascun grado di giudizio è stato assegnato un punto laddove siano consultabili tutte le sentenze delle cause civili/commerciali e amministrative (0,5 punti qualora siano disponibili soltanto alcune sentenze). Per gli Stati membri in cui esistono soltanto due gradi di giudizio, sono stati assegnati punti per i tre gradi, riprendendo il rispettivo livello più elevato del grado non esistente. Per gli Stati membri in cui non è fatta alcuna distinzione tra i due ambiti del diritto, sono stati assegnati gli stessi punti per entrambi i settori. Massimo possibile: 6 punti. LU e SE: i tribunali non pubblicano regolarmente le sentenze online (solo le cause esemplari). LV: per le sentenze adottate nel corso di udienze non pubbliche, sono pubblicate online soltanto le parti annunciate pubblicamente. DE: ogni Stato federale decide in merito alla pubblicazione online delle sentenze di primo grado.

⁷⁵ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

Grafico 34: disposizioni per la pubblicazione online delle sentenze di tutti i gradi di giudizio (*) (cause civili/commerciali e amministrative, tutti i gradi di giudizio) (fonte: Commissione europea⁷⁶)



(*) Per ciascuno dei tre gradi di giudizio possono essere assegnati due punti se sono contemplate le cause civili/commerciali e amministrative. Se è coperta solo una delle due categorie di cause viene assegnato solo un punto per grado di giudizio. Massimo possibile: 30 punti. NL: non sono previste parole chiave, ma a ogni sentenza pubblicata viene aggiunto un indice. LV: a tutte le sentenze adottate dopo la fine del mese di settembre del 2017 viene assegnato un codice ECLI.

– Accesso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie –


Il grafico 35 mostra gli sforzi degli Stati membri nel promuovere l'uso volontario di metodi alternativi di risoluzione delle controversie attraverso incentivi specifici, che possono variare a seconda del settore del diritto⁷⁷. Il grafico 36 mostra il numero di reclami presentati dai consumatori attraverso la piattaforma europea di risoluzione online delle controversie (ODR)⁷⁸, che rivela un elevato aumento del ricorso a tale strumento. Visitare la piattaforma ODR aiuta altresì i consumatori ad avere accesso agli organismi ADR dato che la piattaforma, oltre a fornire informazioni sui diritti dei consumatori, sugli organismi ADR disponibili e sulle opzioni alternative per ottenere un risarcimento, trasmette la controversia all'organismo ADR che le parti hanno selezionato.

⁷⁶ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

⁷⁷ L'incentivazione e la promozione dell'uso dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie non prevedono l'uso obbligatorio dei metodi ADR prima di adire il tribunale, in quanto tali obblighi suscitano dubbi circa la loro compatibilità con il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

⁷⁸ Questo strumento multilingue online è a disposizione dei cittadini dal 15 febbraio 2016. I consumatori e i commercianti che hanno riscontrato un problema con un prodotto o servizio acquistato online e desiderano trovare una soluzione extragiudiziale possono sottoporre la loro controversia online sulla piattaforma.


Grafico 35: promuovere e incentivare il ricorso ai metodi ADR (*) (fonte: Commissione europea⁷⁹)



(*) Dati aggregati basati sui seguenti indicatori: 1) siti web che forniscono informazioni sui metodi ADR; 2) campagne pubblicitarie sui media; 3) opuscoli destinati al pubblico; 4) sessioni informative specifiche organizzate su richiesta dai tribunali riguardo ai metodi ADR; 5) coordinamento della mediazione/dell'ADR presso i tribunali; 6) pubblicazione di valutazioni sull'uso dei metodi ADR; 7) pubblicazione di statistiche sull'uso dei metodi ADR; 8) copertura (totale o parziale) dei costi sostenuti con i metodi ADR mediante il patrocinio a spese dello Stato; 9) rimborso totale o parziale delle spese di giustizia (comprese le imposte di registro); 10) qualora si ricorra con successo ai metodi ADR, possibilità di non avvalersi di un avvocato per la procedura ADR; 11) possibilità per il giudice di agire come mediatore; e 12) entrata in vigore dell'esecutività in tribunale di un accordo raggiunto dalle parti. A ciascuno dei 12 indicatori è stato assegnato un punto per ogni settore del diritto. Massimo possibile: 36 punti. DK: ogni tribunale dispone di un ambasciatore responsabile della promozione dell'uso della mediazione. ES: l'ADR è obbligatoria nelle cause in materia di diritto del lavoro. LT: un segretario presso l'amministrazione dei tribunali nazionali coordina i processi di mediazione giudiziaria nei tribunali. PT: per le controversie civili/commerciali, le spese di giustizia sono rimborsate solo nelle cause dinanzi a giudici di pace. SE: i giudici hanno discrezionalità procedurale in merito all'ADR; cercare conciliazioni è un compito obbligatorio per il giudice, a meno che non sia inappropriato.

⁷⁹ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

Grafico 36: numero di reclami dei consumatori presentati alla piattaforma di risoluzione online delle controversie per 100 000 abitanti, 2016 e 2017 (*) (fonte: piattaforma di risoluzione online delle controversie – estratto il 5.1.2018)



(*) Il grafico mostra il numero di reclami presentati alla piattaforma di risoluzione online delle controversie, non il numero di controversie ricevute dagli organismi ADR attraverso la piattaforma di risoluzione online delle controversie. Un certo numero di controversie presentate alla piattaforma di risoluzione online viene successivamente definito tra le parti al di fuori della piattaforma, senza l'ulteriore coinvolgimento di organismi ADR.

3.2.2. Risorse


Per il buon funzionamento di un sistema giudiziario sono necessarie risorse adeguate e personale qualificato. La mancanza di sufficiente personale dotato delle qualifiche e delle competenze necessarie e dell'accesso a una formazione continua mina la qualità dei procedimenti e le decisioni.

– Risorse finanziarie –

I seguenti grafici mostrano il bilancio effettivamente speso per i tribunali, il primo per abitante (grafico 37) e il secondo in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) (grafico 38)⁸⁰.


⁸⁰ Spesa totale (effettiva) delle amministrazioni pubbliche per l'amministrazione, la gestione e il supporto ai tribunali amministrativi, civili e penali e al sistema giudiziario, inclusi l'imposizione di sanzioni pecuniarie e la composizione di vertenze giuridiche da parte dei tribunali e la gestione dell'istituto della libertà condizionata e il patrocinio a spese dello Stato – rappresentanza e consulenza legale per conto dell'amministrazione pubblica o per conto di altri fornita dallo Stato in denaro o in servizi, escluse le amministrazioni penitenziarie (dati relativi ai conti nazionali, classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche, gruppo 03.3), tabella Eurostat gov_10a_exp, <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.

Grafico 37: spesa totale delle amministrazioni pubbliche per i tribunali (*) (in euro per abitante) (fonte: Eurostat)



(*) I dati 2016 per ES, FR, NL e SK sono provvisori.


Grafico 38: spesa totale delle amministrazioni pubbliche per i tribunali (*) (in percentuale del PIL) (fonte: Eurostat)



(*) I dati 2016 per ES, FR, NL e SK sono provvisori.

Il grafico 39 indica quale potere dello Stato (giudiziario, legislativo o esecutivo) definisce i criteri per la determinazione delle risorse finanziarie destinate al sistema giudiziario e il tipo di criteri utilizzati.

Grafico 39: criteri per determinare le risorse finanziarie destinate al sistema giudiziario (*)⁸¹




(*) DK: è preso in considerazione il numero di cause nuove e definite in primo grado. DE: dati riguardanti esclusivamente il bilancio della Corte suprema federale (per quanto riguarda il primo e il secondo grado, i sistemi giudiziari variano tra gli Stati federali). EE: è preso in considerazione il numero di cause nuove e definite in primo e secondo grado. FR: è preso in considerazione il numero di cause nuove e definite in tutti i gradi di giudizio. IT: il ministero della Giustizia definisce i criteri per i tribunali civili e penali, mentre il Consiglio di giustizia (CPGA) definisce i criteri per i tribunali amministrativi. HU: la normativa stabilisce che le retribuzioni dei giudici devono essere determinate dalla legge sul bilancio centrale in modo tale che l'importo non sia inferiore a quello dell'anno precedente. NL: viene considerato il numero delle cause definite in base a una valutazione dei costi per le autorità giurisdizionali.

– Risorse umane –

Un livello adeguato di risorse umane è essenziale ai fini della qualità dei sistemi giudiziari. La diversità fra i giudici, incluso l'equilibrio di genere, apporta conoscenze, competenze ed esperienze complementari e riflette la realtà della società.

Grafico 40: numero di giudici (*) (per 100 000 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)




(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, questa categoria comprende i giudici a tempo pieno. La categoria non comprende i Rechtspfleger/ausiliari di giustizia, figura che esiste soltanto in alcuni Stati membri. EL: il numero complessivo dei giudici togati include categorie diverse di anno in anno, cosa che ne spiega in parte la

⁸¹ Dati raccolti mediante un questionario aggiornato elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con l'ENCJ. Le risposte degli Stati membri senza Consigli di giustizia sono state ottenute grazie alla collaborazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'UE.


variazione. UK: media ponderata delle tre giurisdizioni. I dati riferiti al 2010 contengono dati del 2012 per UK (NI). LU: i numeri sono stati rivisti seguendo una metodologia migliorata.

Grafico 41: percentuale di donne tra i giudici togati di primo e secondo grado nel 2016
(fonte: studio CEPEJ)



(*) UK ed EL: i dati si riferiscono al 2014.


Grafico 42: percentuale di donne tra i giudici togati delle corti supreme nel 2017 (*)
(fonte: Commissione europea⁸²)



(*) Gli Stati membri sono rappresentati nel medesimo ordine del grafico 41.

⁸² Dati del 2017. Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, banca dati sulle statistiche di genere: http://eige.europa.eu/it/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_jud_natert_wmid_natert_supert.

Grafico 43: numero di avvocati (*) (per 100 000 abitanti) (fonte: studio CEPEJ)




(*) Secondo la metodologia della CEPEJ, l'avvocato è una persona qualificata e autorizzata in base alla normativa nazionale a patrocinare e agire per conto dei suoi clienti, esercitare un'attività giuridica professionale, stare in giudizio od offrire consulenza ai propri clienti oppure rappresentarli in merito a questioni giuridiche (raccomandazione Rec(2000)21 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla libertà di esercizio della professione di avvocato).

– *Formazione* –

La formazione giudiziaria apporta un contributo in termini di qualità delle decisioni giudiziarie e della giustizia per i cittadini. I dati presentati di seguito riguardano la formazione giudiziaria in numerosi settori, compresa la comunicazione con le parti e con la stampa nonché le competenze giudiziarie. La maggior parte degli Stati membri continua con il medesimo tipo di formazione obbligatoria per i giudici dell'anno scorso ad eccezione di ES, CY, HU e PT che hanno esteso la portata della formazione e di EL che l'ha ridotta.


Grafico 44: giudici che partecipano alle attività di formazione continua sul diritto dell'Unione o sul diritto di un altro Stato membro (*) (% del numero complessivo di giudici) (fonte: Commissione europea⁸³)



(*) I valori per taluni Stati membri sono stati ridotti per fini di presentazione (SI=243%). In alcuni Stati membri, la percentuale di partecipazione supera il 100%, il che significa che i partecipanti hanno preso parte a più di un'attività di formazione. DK: compreso il personale giudiziario. AT: compresi i pubblici ministeri. I dati di SE sono riferiti al 2015.

⁸³ Dati del 2016 raccolti in collaborazione con la rete europea di formazione giudiziaria e CEPEJ.


Grafico 45: percentuale di formazione continua dei giudici relativa a varie tipologie di competenze (*) (in percentuale sul totale dei giudici che partecipano a questi tipi di formazione) (fonte: Commissione europea⁸⁴)



(*) Il grafico illustra la distribuzione dei giudici partecipanti ad attività di formazione continua (ossia, quelle successive al periodo di formazione iniziale necessaria per diventare giudici) in ognuno dei quattro ambiti individuati, in percentuale rispetto al totale dei giudici che ricevono formazione in relazione a questi tipi di formazione. Le attività di formazione giuridica non sono prese in considerazione. In MT, UK (NI) e UK (EN+WL) le autorità responsabili della formazione giudiziaria non hanno organizzato attività di formazione specifiche sulle competenze selezionate. I dati per SE si riferiscono al 2015. La formazione in materia di competenze giudiziarie include anche l'etica giudiziaria. AT: compresi i pubblici ministeri. DK: compreso il personale giudiziario.

⁸⁴ Dati del 2016 raccolti in collaborazione con la rete europea di formazione giudiziaria e CEPEJ. La voce "competenze giudiziarie" (ruolo di giudice) include attività quali la conduzione di udienze, la redazione di decisioni o l'oratoria.

Grafico 46: disponibilità di formazione per i giudici in materia di comunicazione con le parti e con la stampa (*) (fonte: Commissione europea⁸⁵)




(*) DK: non viene offerta alcuna formazione in materia di comunicazione con persone con disabilità visive o uditive perché lo Stato offre sostegno a tali persone sotto forma di strumenti o di un assistente in aula, ad esempio un interprete per sordi.

3.2.3. Strumenti di valutazione

Il monitoraggio e la valutazione delle attività dei tribunali contribuiscono a rilevare carenze e necessità e, di conseguenza, a migliorare la qualità del sistema giudiziario. Una valutazione periodica potrebbe migliorare la capacità di reazione del sistema giudiziario alle sfide attuali e future. Strumenti TIC adeguati potrebbero fornire sistemi di gestione dei casi in tempo reale e contribuire alla produzione di statistiche nazionali armonizzate sull'apparato giudiziario. Inoltre, possono essere utilizzati per la gestione dell'arretrato giudiziario e per sistemi automatici di allerta precoce. I sondaggi sono essenziali per esaminare il funzionamento dei sistemi giudiziari dal punto di vista dei professionisti del diritto e degli utenti del sistema giudiziario. L'adeguato seguito dei sondaggi rappresenta uno dei presupposti per migliorare la qualità dei sistemi giudiziari.

⁸⁵ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

Grafico 47: disponibilità di monitoraggio e valutazioni delle attività dei tribunali (*)
 (fonte: studio CEPEJ⁸⁶)




Il sistema di valutazione si riferisce alla performance dei sistemi giurisdizionali, avvalendosi di indicatori e obiettivi. Nel 2016 tutti gli Stati membri hanno riferito di disporre di un sistema che consente loro di monitorare il numero di nuove cause e decisioni emesse, nonché la durata dei procedimenti rendendo queste categorie superflue per il grafico di cui sopra. Analogamente, il lavoro più approfondito sulle norme di qualità ne ha sostituito l'uso come categoria di valutazione. I dati relativi ad "altri elementi" comprendono ad esempio: il tasso di ricambio (AT, FR); il numero di ricorsi e procedure di esecuzione (ES); l'esito della causa, ad esempio soddisfazione totale o parziale (SK); le condanne definitive (RO); e il numero di udienze (PL).

⁸⁶ Dati del 2016.


Grafico 48: disponibilità di TIC per la gestione delle cause e le statistiche sulle attività dei tribunali

(0 = disponibile presso lo 0% dei tribunali; 4 = disponibile presso il 100% dei tribunali)⁸⁷
(fonte: studio CEPEJ)



⁸⁷ Dati del 2016. Le percentuali relative alle attrezzature, che vanno dal 100% (dispositivi pienamente operativi) allo 0% (assenza di dispositivi), indicano la presenza operativa nei tribunali del dispositivo presentato nel grafico, in base alla scala seguente: 100% = 4 punti se applicabile a ogni questione/1,33 punti per questione specifica; 50-99% = 3 punti se applicabile a ogni questione/1 punto per questione specifica; 10-49% = 2 punti se applicabile a ogni questione/0,66 punti per questione specifica; 1-9% = 1 punto se applicabile a ogni questione/0,33 punti per questione specifica. Con “questione” ci si riferisce al tipo di contenzioso trattato (civile/commerciale, penale, amministrativo o di altro tipo).


Grafico 49: aspetti trattati nei sondaggi condotti tra gli utenti del sistema giudiziario o i professionisti del diritto (*) (fonte: Commissione europea⁸⁸)



(*) Agli Stati membri è stato assegnato un punto per ciascun aspetto trattato nel sondaggio, indipendentemente dal fatto che il sondaggio sia stato svolto a livello nazionale, regionale o di tribunale. La voce “Altri temi” comprende: l’adeguatezza dei locali per quanto riguarda i diritti delle vittime e le persone disabili (MT); la disponibilità di informazioni sui tribunali online (DK); il diritto ad essere sentiti, le istruzioni sui mezzi di ricorso (DE). Tale categoria copre anche i sondaggi tra il personale giudiziario, ad esempio, in merito a: organizzazione dei tribunali (IE), risorse umane (IE, MT), integrità dei giudici (HU), carico di lavoro (MT), profilo patrimoniale dei magistrati (AT), struttura della carriera e opzioni di formazione (DE). Il tema “consapevolezza dei diritti” non è stato incluso nei sondaggi in nessuno Stato membro nel periodo corrispondente. BE ha effettuato un sondaggio nel 2014.

⁸⁸ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

Grafico 50: seguito dei sondaggi condotti tra gli utenti del sistema giudiziario o i professionisti del diritto (*) (fonte: Commissione europea⁸⁹)



(*) Agli Stati membri è stato assegnato un punto per tipo di seguito. La categoria “Ulteriore seguito specifico” comprendeva: alimentazione della strategia dei servizi online del servizio dei tribunali (IE), informazione in merito alle deliberazioni del gruppo di revisione dei servizi di omologazione (IE), valutazione dell’uso di un portale online in materia di tribunali amministrativi e tributari (PT) e modifica del sito web esistente (DK).


3.2.4. Norme

Le norme possono accrescere la qualità dei sistemi giudiziari. A seguito dell’esame delle norme sulle tempistiche e sulle informazioni per le parti di cui nella precedente edizione, il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 si concentra sui termini e sugli arretrati come strumento di gestione nel contesto del potere giudiziario⁹⁰. Il grafico 51 presenta una panoramica degli Stati membri che utilizzano norme sui limiti di tempo, sui termini e sull’arretrato. I limiti di tempo sono scadenze quantitative, ad esempio il numero massimo di giorni intercorrente tra la registrazione di una causa e la prima udienza. I termini sono obiettivi/pratiche misurabili, ad esempio l’indicazione di una percentuale prestabilita di cause da definire entro un certo periodo di tempo. Le norme sull’arretrato di cui al grafico 51 indicano se esiste una definizione delle circostanze in cui una causa pendente è considerata costituire un arretrato. Il grafico 52 mostra quali organi definiscono, monitorano e danno seguito alle norme in materia di termini, mentre il grafico 53 illustra in maniera più dettagliata taluni aspetti relativi alla determinazione, al monitoraggio e al seguito dell’arretrato.

⁸⁹ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

⁹⁰ Nel quadro di valutazione UE della giustizia, le norme sui limiti di tempo e sui termini superano i requisiti derivanti dal diritto a udienza entro un termine ragionevole sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.


Grafico 51: norme relative alle tempistiche (*) (fonte: Commissione europea⁹¹)



(*) Agli Stati membri è stato assegnato 1 punto qualora esistano norme definite, indipendentemente dal settore (civile/commerciale, amministrativo o di altra natura).

Il grafico 52 si concentra sui termini che possono essere uno strumento di gestione efficace nel contesto del potere giudiziario, in quanto possono contribuire a rilevare eventuali problemi in termini di efficienza e fornire assistenza nell'individuazione di soluzioni (ad esempio risorse umane o finanziarie aggiuntive, riorganizzazione del processo di gestione del tribunale, assistenza temporanea a un tribunale). Il grafico mostra le competenze dei diversi poteri statali in materia di definizione, monitoraggio e seguito delle norme relative ai termini.

Grafico 52: definizione e monitoraggio delle norme sui termini (*) (fonte: Commissione europea⁹²)




(*) Gli Stati membri sono rappresentati nel medesimo ordine del grafico 52. La definizione di norme da parte del "Parlamento" indica che una certa norma è stabilita esclusivamente per legge. La voce "potere esecutivo" comprende istituzioni poste sotto il controllo diretto o indiretto del governo. La voce "altro" si riferisce all'Ufficio giudiziario nazionale in HU, guidato dal suo presidente eletto a maggioranza qualificata dal parlamento tra i giudici per un periodo di nove anni. La voce "potere giudiziario" comprende organi quali i presidenti dei tribunali, i consigli di giustizia, gli organi dei giudici. BE: dati basati sulla legislazione del 2014; è prevista l'entrata in vigore delle norme sui termini entro il 2019. FR: il Conseil d'Etat (Consiglio di Stato) controlla il rispetto delle norme sui termini relativi a cause amministrative. HU: l'Ufficio giudiziario nazionale è coinvolto nella definizione, nel monitoraggio e nel seguito delle norme sui termini.

⁹¹ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

⁹² Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

Grafico 53: arretrato: definizione, monitoraggio automatico e seguito (*) (fonte: Commissione europea⁹³)




* Diversi Stati membri hanno dichiarato di non disporre di un sistema automatico per dare seguito all'arretrato, ivi comprese istruzioni che possono essere introdotte manualmente (DK, MT, ES). DE ha riferito che esistono sistemi diversi a livello di Stato federale, come il sistema di informazione basato sugli indicatori KISS in Baviera, comprensivo di indicazioni tramite semafori e allerte precoci. LT: il sistema di informazione dei tribunali LITEKO è pianificato per introdurre gradualmente un tale sistema automatico nel 2018. BE: le norme relative all'arretrato non includono una definizione, un monitoraggio automatico o un seguito.

– Informazioni alle parti –

Il grafico 54 presenta norme sulle modalità con cui le parti sono informate e sul tipo di informazioni che ricevono in merito ai progressi della loro causa. Taluni Stati membri sono dotati di un sistema di notificazione automatica via posta elettronica o SMS che fornisce informazioni sui ritardi, sui calendari o sui progressi delle cause in generale. Altri semplicemente forniscono l'accesso online alle informazioni durante la causa, mentre alcuni lo lasciano alla discrezionalità dei tribunali.

⁹³ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

Grafico 54: norme sulle informazioni in merito ai progressi delle cause (*) (fonte: Commissione europea⁹⁴)



(*) Agli Stati membri sono stati assegnati punti a seconda del metodo usato per fornire ciascuna tipologia di informazioni. 1,5 punti per la notificazione automatica via posta elettronica o SMS, 1 punto per l'accesso online durante la causa, 0,5 punti ciascuno per informazioni su richiesta delle parti, discrezionalità del tribunale o qualunque altro metodo usato. LU: i dati si riferiscono al 2016. MT: l'accesso continuo alla documentazione relativa alle cause civili è disponibile tramite il sistema "myCases". SI: il presidente del tribunale può ordinare la gestione prioritaria di una causa oppure ordinare l'esecuzione di atti processuali al fine di evitare ritardi in caso di domanda giustificata della parte e la notificazione alla parte. Le nuove norme giudiziarie prevedono l'obbligo per i tribunali di consentire una visione online dei dati registrati nei sistemi di registrazione delle cause. Tale obbligo deve ancora essere attuato.

3.2.5. Sintesi sulla qualità dei sistemi giudiziari

Un accesso semplice, risorse adeguate, strumenti di valutazione efficaci e norme appropriate sono i fattori che contribuiscono a un'elevata qualità dei sistemi giudiziari. Decisioni di alta qualità sono ciò che i cittadini e le imprese si aspettano da un sistema giudiziario efficiente. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 sviluppa il suo esame comparativo di questi fattori.

Accessibilità

La presente edizione prende in esame elementi che contribuiscono a un sistema giudiziario favorevole ai cittadini:

- pressoché tutti gli Stati membri forniscono talune **informazioni online** in merito al loro sistema giudiziario, ivi compreso un portale web centralizzato con moduli online e formazione sui diritti legali (grafico 25). Le differenze si registrano in termini di contenuto delle informazioni e di adeguatezza di dette informazioni alle esigenze dei cittadini. Ad esempio, soltanto otto Stati membri mettono a disposizione uno strumento online interattivo che consente ai cittadini di scoprire se hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato. Sebbene informazioni per i non madrelingua siano disponibili nella maggior parte

⁹⁴ Dati del 2017 raccolti in collaborazione con il gruppo dei referenti sui sistemi giudiziari nazionali.

degli Stati membri, meno della metà fornisce informazioni mirate specificamente ai minori e alle persone con disabilità visive o uditive;

- la **disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e il livello delle spese di giustizia** hanno un impatto importante sull'accesso al sistema giudiziario, in particolare per le persone in condizioni di povertà. Il grafico 26 mostra che in alcuni Stati membri, i consumatori con reddito inferiore alla soglia di povertà di Eurostat non beneficiano del patrocinio a spese dello Stato. Nel corso degli anni, il patrocinio a spese dello Stato è diventato meno accessibile in taluni Stati membri poiché la soglia di reddito per ottenere tale patrocinio è rimasta invariata mentre il livello di povertà si è alzato. Il livello delle spese di giustizia (grafico 27) è rimasto sostanzialmente stabile dal 2016. Tuttavia, la difficoltà a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato associata a livelli di spese di giustizia parzialmente considerevoli in taluni Stati membri potrebbe avere un effetto dissuasivo ad accedere al sistema giudiziario per le persone in condizioni di povertà;

- la **disponibilità di mezzi elettronici** durante i procedimenti giudiziari contribuisce a facilitare l'accesso alla giustizia e a ridurre i ritardi e i costi. Il grafico 28 mostra che in più della metà degli Stati membri la presentazione elettronica di istanze non è in atto o è possibile soltanto in misura limitata e che non tutti gli Stati membri consentono di seguire online lo sviluppo dei procedimenti giudiziari.

Tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri (grafico 29) in merito alla qualità dei procedimenti giudiziari per le controversie di modesta entità è disponibile una serie considerevole di strumenti. Un sondaggio sull'uso effettivo delle TIC tra tribunali e avvocati mostra che gli strumenti TIC sono ampiamente utilizzati in 12 dei 22 Stati membri che hanno partecipato al sondaggio (grafico 30). Tali strumenti sono più frequentemente usati per le comunicazioni generali con i tribunali, mentre la sottoscrizione dei documenti e la presentazione delle istanze, degli atti di citazione e delle prove avviene meno frequentemente per via elettronica. Rispetto al sondaggio dello scorso anno, un numero più elevato di avvocati ha dichiarato che l'uso delle TIC è obbligatorio nel loro paese. Nel complesso, si è registrata una diminuzione del livello segnalato di esperienze positive a fronte di un aumento della mancanza di fiducia;

- rispetto agli anni precedenti, l'**accesso online alle sentenze dei tribunali** è migliorato in diversi Stati membri (grafico 33). Esiste tuttavia un margine di miglioramento, poiché solo sedici Stati membri pubblicano tutte le sentenze civili/commerciali e amministrative di grado più elevato, mentre tali decisioni svolgono un ruolo importante per la coerenza della giurisprudenza. Poiché varie disposizioni per la pubblicazione online (grafico 34) potrebbero facilitare le ricerche di giurisprudenza pertinente, l'identificazione delle sentenze con parole chiave e un maggiore uso dell'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) potrebbero essere ulteriormente sviluppati;
- rispetto agli anni precedenti la maggior parte degli Stati membri ha continuato a promuovere l'uso volontario di **metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)** (grafico 35) per le dispute private. Ciò è stato ottenuto principalmente introducendo maggiori incentivi per l'uso dell'ADR in diversi settori del diritto. Nel contesto del diritto in materia di tutela dei consumatori, in tutti gli Stati membri si registra un evidente aumento dell'uso della piattaforma di risoluzione online delle controversie di recente istituzione (grafico 36);
- un nuovo indicatore (grafico 32) mostra che i tribunali in tutti i gradi di giudizio **usano i media sociali** per comunicazioni relative al loro lavoro in un terzo degli Stati membri, mentre in altri Stati membri i media sociali sono utilizzati soltanto in talune istanze

giudiziarie o non sono utilizzati affatto.

Risorse

Disporre di sistemi giudiziari di alta qualità negli Stati membri richiede livelli adeguati di risorse finanziarie e umane, un'adeguata formazione iniziale e continua nonché diversità tra i giudici, ivi compreso l'equilibrio di genere. Il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 mostra quanto segue:

- in termini di **risorse finanziarie**, i dati mostrano che, nel complesso, la spesa delle amministrazioni pubbliche per il sistema giudiziario è rimasta stabile nella maggior parte degli Stati membri nel 2016, mentre persistono differenze significative negli importi stanziati (grafici 37 e 38). Soltanto uno Stato membro che si trova ad affrontare sfide particolari ha diminuito la spesa, mentre diversi Stati membri hanno aumentato il loro stanziamento. Nel determinare le risorse finanziarie da destinare al sistema giudiziario, gli Stati membri utilizzano per la maggior parte i costi storici o effettivi anziché basarsi maggiormente sull'effettivo carico di lavoro o sulle richieste dei tribunali (grafico 39);
- il livello di **equilibrio di genere tra i giudici** dei tribunali di primo e/o secondo grado continua a essere complessivamente adeguato (grafico 41). La quota di donne è in generale molto inferiore nelle corti supreme rispetto ai tribunali di grado inferiore (grafico 42), tuttavia è aumentata in circa un terzo degli Stati membri rispetto agli anni precedenti;
- per quanto concerne la **formazione dei giudici**, mentre la maggior parte degli Stati membri offre formazione continua in materia di diritto dell'UE, di diritto di un altro Stato membro e di competenze giudiziarie, un numero inferiore offre formazione in materia di competenze informatiche, gestione dei tribunali ed etica giudiziaria (grafici 45 e 46). Formazione sulla comunicazione con le parti è offerta nella maggior parte degli Stati membri (grafico 46). Occorre tuttavia intensificare gli sforzi per formare i giudici a comunicare con gruppi specifici di parti (ivi comprese le persone con disabilità visive o uditive), a trattare pratiche sensibili in termini di genere nei procedimenti giudiziari, nonché in merito al ruolo degli interpreti.

Strumenti di valutazione

- Il **monitoraggio e la valutazione** delle attività dei tribunali (grafico 48) sono svolti in tutti gli Stati membri. In genere tali attività includono diversi indicatori di prestazioni e di qualità e la produzione regolare di relazioni. Quasi tutti gli Stati membri monitorano il numero e la durata delle cause giudiziarie e dispongono di sistemi di valutazione periodica. Rispetto agli anni precedenti, diversi Stati membri hanno esteso il monitoraggio ad aspetti più specifici e taluni hanno coinvolto personale giudiziario più specializzato in materia di qualità;
- il pieno potenziale dei **sistemi TIC di gestione delle cause** deve ancora essere raggiunto in molti Stati membri (grafico 48). Tali sistemi dovrebbero sostenere varie finalità, tra le quali la generazione di statistiche, e dovrebbero essere attuati in maniera coerente nel contesto dell'intero sistema giudiziario. Ad esempio, in taluni Stati membri, gli strumenti TIC non si occupano della gestione dell'arretrato giudiziario, inclusa l'individuazione di cause particolarmente datate. D'altra parte, alcuni Stati membri dispongono di sistemi di allerta precoce che consentono di rilevare i malfunzionamenti o il mancato rispetto delle norme di trattamento delle cause, il che consente l'individuazione di soluzioni tempestive. In alcuni Stati membri non è ancora possibile garantire una raccolta di dati a livello nazionale in tutti i settori della giustizia;
- l'**uso di sondaggi** tra gli utenti del sistema giudiziario e i professionisti del diritto (grafico

49) è aumentato; infatti, oltre la metà degli Stati membri ha svolto sondaggi e ampliato la gamma di temi nel 2016. Accessibilità, assistenza ai clienti, udienze e sentenze, nonché la fiducia generale nel sistema giudiziario sono rimasti temi fondamentali del sondaggio. Taluni Stati membri hanno inoltre chiesto informazioni sulla soddisfazione di gruppi con esigenze speciali, in particolare i disabili visivi, i minori e i non madrelingua. Pressoché tutti gli Stati membri che hanno utilizzato sondaggi hanno altresì assicurato un seguito in merito agli stessi (grafico 50), sebbene la portata del seguito abbia continuato a variare notevolmente. In generale i risultati dei sondaggi sono stati resi pubblici e sono andati ad alimentare relazioni e in metà degli Stati membri i risultati dei sondaggi hanno portato a cambiamenti nel funzionamento dei tribunali.

Norme

Le norme possono accrescere la qualità dei sistemi giudiziari. La presente edizione continua a esaminare in maniera più approfondita talune norme volte a migliorare le tempistiche dei procedimenti e le informazioni fornite alle parti.

- La maggior parte degli Stati membri applica **norme relative alle tempistiche**. Tuttavia, taluni Stati membri che si trovano a dover far fronte a sfide particolari in termini di efficienza attualmente non ne fanno uso. Le norme che fissano i limiti di tempo (ad esempio il tempo fisso intercorrente tra la registrazione di una causa e la prima udienza) sono le più diffuse, mentre quelle sui termini (che indicano una percentuale prestabilita di cause da definire entro un certo tempo) e sull'arretrato sono meno utilizzate (grafico 51);
- la presente edizione esamina in che misura la magistratura è responsabile o pienamente coinvolta nella definizione e nel monitoraggio delle norme per evitare interferenze indebite da parte del potere esecutivo. L'esame svolto dimostra che i **termini** (grafici 52) sono per lo più definiti esclusivamente dal potere giudiziario o in collaborazione con quello esecutivo. Il monitoraggio dei termini rientra principalmente tra le responsabilità della magistratura. La non conformità con i termini può innescare vari tipi di seguito, da parte della magistratura o, molto spesso, della magistratura e del potere esecutivo;
- le norme sull'**arretrato** (grafico 53) sono uno strumento utile che può contribuire a una migliore gestione delle cause e una migliore efficienza. La maggior parte degli Stati membri dispone di norme sull'arretrato, tuttavia il loro ambito di applicazione varia considerevolmente. Sebbene la maggior parte degli Stati membri disponga di procedure per affrontare l'arretrato attraverso una serie di misure, soltanto la metà degli Stati membri dispone di una definizione sostanziale su quando una causa pendente è considerata un arretrato. Circa un terzo degli Stati membri dispone di sistemi per tracciare l'arretrato che inviano automaticamente allerte sulle cause pendenti da un determinato periodo di tempo oppure se l'arretrato raggiunge una determinata percentuale rispetto al numero complessivo di cause;
- nella maggior parte degli Stati membri esistono norme sulle **modalità di informazione delle parti circa i progressi delle rispettive cause**, il calendario del tribunale o possibili ritardi (grafico 54). Rispetto all'anno scorso, alcuni Stati membri hanno migliorato tali norme. Le differenze tra gli Stati membri riguardano soprattutto i metodi utilizzati. Taluni Stati membri sono dotati di un sistema di notificazione automatica via posta elettronica o SMS che fornisce informazioni sui ritardi, sui calendari o sui progressi delle cause in generale. Altri semplicemente forniscono l'accesso online alle informazioni durante la causa, mentre alcuni lo lasciano alla discrezionalità dei tribunali. Dal punto di vista dell'accesso delle persone al sistema giudiziario, l'invio automatizzato di informazioni da parte del tribunale è preferibile a quello che richiede un'azione delle parti.

